FEASR

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROPOSTA DI MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

STATO MEMBRO: **ITALIA**

REGIONE: **MARCHE**

Programma: **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche C(2015)5345 del 28/07/2015**

Sommario

Modifica 1: Errori materiali vari nella stesura del testo 6
Modifica 2: Capitolo 6 – Valutazione delle condizionalità ex-ante 8
Modifica 3: Capitolo 7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati 8
Modifica 4: Capitolo 8.1 - condizioni generali a più misure 13
Modifica 5: Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - "Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale"; Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A – "Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e PMI nelle areee rurali" 14
Modifica 6: Sottomisura 1.2 - Operazione A) – FA 2A - "Azioni informative relative al miglioram. econom. delle aziende agricole e forestali"; Sottomisura 1.2 - Operazione B) - FA 4B - "Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali"; Sottomisura 1.2 - Operazione C) - FA 6A – "Azioni informative e dimostrative nell'ambito dello sviluppo rurale". 16
Modifica 7: Sottomisura 2.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni di consulenza 19
Modifica 8: Sottomisura 3.1 - Azione A) - FA 3A supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità 20
Modifica 9: Sottomisura 3.2 - Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità 21
Modifica 10: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.1. « Descrizione del tipo di intervento » 23
Modifica 11: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili 24
Modifica 12: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità 25
Modifica 13: Misura 4.1. Capitolo 8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 28
Modifica 14: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.8. "Importi e aliquote di sostengo" 31
Modifica 15: Sottomisura 4.2. - Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari 33
Modifica 16: Sottomisura 4.2. Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici - Capitolo 8.2.4.3.3.5. "Costi ammissibili" 36
Modifica 17: Sottomisura 4.3 - Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale - Capitolo 8.2.4.3.4 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" 37

Modifica 18: Sottomisura 4.4- Operazione A) - FA 4C - Investimenti non produttivi a finalità ambientale....37
Modifica 19: Sottomisura 5.1- Operazione A) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico - Capitolo 8.2.5.3.1.7 “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”....39
Modifica 20: Sottomisura 5.2- Operazione A) - FA 3B - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità....39
Modifica 21: Sottomisura 6.1. operazione A) – FA 2B – Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori....40
Modifica 22: Sottomisura 6.2 - Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali....44
Modifica 23: Sottomisura 6.4 operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole....45
Modifica 24: Sottomisura 6.4 operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole....47
Modifica 25: Sottomisura 6.4 – Operazione B) – FA 6A – Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole....50
Modifica 26: Sottomisura 7.1 – Operazione A) – FA 4A – Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000....53
Modifica 27: Sottomisura 7.2 Operazione A) – FA 6A – Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia....53
Modifica 28: Sottomisura 7.3 – Operazione A) – FA 6C – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica....54
Modifica 29: Sottomisura 7.3 Operazione B) - FA 6C - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale....55
Modifica 30: Sottomisura 7.4 Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture....55
Modifica 31: Sottomisura 7.5 Operazio A) FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture....57
Modifica 32: Sottomisura 7.6 – Operazione B) – FA 4A – Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000....57
Modifica 33: Sottomisura 8.1 – Operazione A) – FA 5E – Imboschimenti di superfici agricole....60

Modifica 34: Sottomisura 8.3 – Operazione A) – FA 5E – Prevenzione danni a foreste causati da incendi, calamità naturali e altri eventi catastrofici 60
Modifica 35: Sottomisura 8.6 – Operazione A) – FA 5C – Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv. for. per accresc. il val. econ. foreste 62
Modifica 36: Sottomisura 9.1 – Operazione A) – FA 3A – Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori 63
Modifica 37: Modifiche comuni a tutte le sottomisure della Misura 10 e della Misura 11 63
Modifica 38: Sottomisura 10.1 - Operazione A) - FA 4B - Produzione integrata per la tutela delle acque 65
Modifica 39: Sottomisura 10.1 – Operazione C) - FA 4A - Gestione sostenibile dei pascoli 71
Modifica 40: Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale 72
Modifica 41: Sottomisure 11.1 - Azione A) e Sottomisura 11.2 - Azione A) 73
Modifica 42: Sottomisura 12.1 – Operazione A) – FA 4A – Misure di conservazione nei siti Natura 2000 75
Modifica 43: Sottomisura 12.2 – Operazione A) – FA 4A – Indennità per aree forestali Natura 2000 97
Modifica 44: Sottomisura 14.1 – Operazione A) – FA 3A – Pagamenti per il benessere degli animali 106
Modifica 45: Sottomisura 15.1 – Azione A) – FA 4A – Pagamento per gli impegni ambientali forestali 107
Modifica 46: Sottomisura 15.2 – - Azione A) – FA 4A – Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali 108
Modifica 47: Sottomisura 16.1 – Operazione A) - FA 2A - Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI 109
Modifica 48: Sottomisura 16.2 – Operazione A) - FA 2A - Sostegno a prog. pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 112
Modifica 49: Sottomisura 16.3 – Operazione A) - FA 6A - Cooperazione tra piccoli operatori per diverse finalità nelle aree LEADER 114
Modifica 50: Sottomisura 16.4 – Operazione A) – FA 3A – Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali 115

Modifica 51: Sottomisura 16.5 – Oper. A) – FA 4C – Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. al camb.climatico e per miglioram. ambiente 117
Modifica 52: Sottomisura 16.6 – Operazione A) – FA 5C – Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale 118
Modifica 53: Sottomisura 16.7 – Operazione A) – FA 6A – Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD 119
Modifica 54: Sottomisura 16.8 – Operazione A) – FA 5E – Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 120
Modifica 55: Sottomisura 16.9 – Operazione A) – FA 2A – Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate 122
Modifica 56: M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 122
Modifica 57: Sottomisura 19.1 – Azione A) – FA 6B – Sostegno preparatorio 123
Modifica 58: Sottomisura 19.2 – Azione A) – FA 6B – Attivazione di sottomisure per gli obiettivi delle aree tematiche (GAL) 124
Modifica 59: Capitolo 10 – Piano di Finanziamento 124
Modifica 60: Capitolo 11 – Piano di Indicatori 127
Modifica 61: Capitolo 13 – ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 130
Modifica 62: Capitolo 14 - Demarcazione con OCM 131
Modifica 63: Paragrafo 15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza 136
Modifica 64: Capitolo 18.2 – Statement by the functionally independent body (…) 138
Modifica 65: Capitolo 19 - Disposizioni transitorie 139

Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, lettera b del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Modifica 1: Errori materiali vari nella stesura del testo

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Dalla rilettura del testo delle misure del PSR sono stati rilevati alcuni errori palesi di stesura della prima versione. Di seguito sono indicati tali errori:

1. A seguito delle osservazioni formali della Commissione avanzate alla prima versione del PSR Marche, sono state apportate modifiche ai contenuti della sottomisura 7.3. relativamente a tipologie di investimento non ammissibili, ma per mero errore il capitolo 5.2.6.3.2 non è stato adeguanto di conseguenza;
2. Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" delle sottomisure 1.1. e 1.2. si introduce una modifica funzionale alla migliore lettura del testo;
3. Per errore materiale sono stati inseriti dei rischi inerenti gli appalti pubblici e loro conseguenti misure di attenuazione nelle sottomisure 1.1. e 1.2., che però non sono pertinenti e pertanto vengono eliminate;
4. Introduzione per le sottomisure 6.2 – 7.1 – 7.2 – 7.3 A) - 7.3 B) – 7.4 – 7.5 - 7.6 A) – 7.6 B) – 8.1 – 8.2 – 8.3 – 8.5 - 8.6 - 10.2 – 15.2 – 16.1 – 16.2 – 16.3 – 16.8 nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" dell'indicazione del punteggio minimo per l'ammissione delle domande in graduatoria.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

Capitolo 5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

[omissis…]

Con riguardo alla digitalizzazione dei processi amministrativi e alla diffusione di servizi digitali in rete il FESR partecipa in misura preminente, realizzando la piattaforma reg.le "MCloud" e sostenendo le imprese manifatturiere e del terziario. Il FEASR supporta il settore primario e i cittadini delle aree rurali, con particolare attenzione all'introduzione di servizi digitali innovativi compreso l'utilizzo di applicativi specifici per la diffusione di informazioni tramite dispositivi "mobile". ~~ai servizi di promozione e di internazionalizzazione per le imprese e promuove la valorizzazione delle risorse locali tramite sistemi di georeferenziazione innovativi in grado di favorire la conoscenza del territorio~~

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà secondo le seguenti modalità:

[omissis…]

A – Rispondenza della tipologia del corso agli obiettivi del Programma, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali, alle FA ed ai relativi fabbisogni del Programma;

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

~~Il rischio specifico è quello individuato a livello di misura: R4 (Appalti pubblici).~~ Costituiscono ~~inoltre~~ cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

[omissis…]

Misure di attenuazione

~~Per contrastare il rischio d'errore specifico R4 (Appalti pubblici) l'AdG prevede di ricorrere alle azioni al riguardo specificate a livello di misura (principalmente la formazione degli addetti alle procedure di appalto).~~

L'Autorità di gestione intende ~~inoltre~~ specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 4:

Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo.**

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 2: Capitolo 6 – Valutazione delle condizionalità ex-ante

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sono state aggiornate le deadline relative ad alcune azioni nell'elenco delle azioni al paragrafo 6.2.1 e del paragrafo 6.2.2. in quanto non più coerenti con il cronoprogramma attuale.

Descrizione delle modifiche proposte

G4.b) - Azione 2a: ~~30-09-2015~~ 31-12-2016
G4.c) - Azione 2a: 31-12-~~2015~~ 2016
G4.d) - Azione 3: 31-12-~~2015~~ 2016
P6.1) - P6.1.a): ~~29-02-2016~~ 30-09-2016
P6.1) - P6.1.b): ~~29-02-2016~~ 30-09-2016
P6.1) - P6.1.c): ~~29-02-2016~~ 30-09-2016

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 3: Capitolo 7 - Descrizione del quadro di riferimento dei risultati

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Come conseguenza delle modifiche apportate al piano di finanziamento (capitolo 10) e al piano degli indicatori (capitolo 11) sono stati modificati alcuni importi nel paragrafo "7.1 Indicatori", sia nel campo "Valore obiettivo 2023 (a)", che in quello "Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c" relativamente alle priorità 2, 3 e 4
2. Ne consegue necessariamente anche un aggiornamento dei valori nei paragrafi 7.1.1.1., 7.1.1.2., 7.1.2.1. e 7.1.3.2.
3. Altra conseguenza della modifica apportata al capitolo 10 – piano di finanziamento, è una modifica della tabella al paragrafo "7.3. Riserva", in cui sono stati aggiornati tutti i valori relativi alle priorità 2 e 3

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	~~162~~159.450.000,00		20%	~~32.490~~31.890.000,00
	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	~~956~~902,00		20%	~~191,20~~180,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	~~48~~51.600.000,00		20%	~~9.720~~10.320.000,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.722,00		30%	516,60
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	50,00		20%	10,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	175.901.503,00		37.5%	65.963.063,63
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono	~~68.493~~84.656,00		65%	~~44.520,45~~55.026,39

		alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)				
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	41.400.000,00		25%	10.350.000,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	1.572,00		20%	314,40
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	96,00		25%	24,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	94.610.000,00		10%	9.461.000,00
	X	Numero di	1,00			

e lo sviluppo economico nelle zone rurali		operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)				
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	579.558,00		100%	579.558,00

Dettaglio della modifica al punto 2

7.1.1.1. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): ~~162~~159.450.000,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~32~~31.~~490~~890.000,00
Giustificazione per la definizione del target intermedio:

[omissis…]

7.1.1.2. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): ~~956~~902,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~191,20~~180,00
Giustificazione per la definizione del target intermedio:

[omissis…]

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): ~~48~~51.600.000,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~9.7~~10.320.000,00
Giustificazione per la definizione del target intermedio:

[omissis…]

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): ~~68.493~~84.876,00
Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 65%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: ~~44.520,45~~55.169,46
Giustificazione per la definizione del target intermedio:

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	68.754.840~~70.048.440~~,00	71.033.413,90~~72.369.884,53~~	4.262.004,83~~4.342.193,07~~	3.551.670,69~~3.618.494,23~~	4.972.338,97~~5.065.891,92~~	6%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	22.249.920~~20.956.320~~,00	22.987.294,81~~21.650.824,18~~	1.379.237,69~~1.299.049,45~~	1.149.364,74~~1.082.541,21~~	1.609.110,64~~1.515.557,69~~	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	75.848.728,00	78.362.397,32	4.701.743,84	3.918.119,87	5.485.367,81	6%
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	17.851.680,00	18.443.294,67	1.106.597,68	922.164,73	1.291.030,63	6%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	40.795.832,00	42.147.828,72	2.528.869,72	2.107.391,44	2.950.348,01	6%
Total	**225.501.000,00**	**232.974.229,41**	**13.978.453,76**	**11.648.711,47**	**16.308.196,06**	**6%**

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Sono stati ricalcolati gli indicatori in relazione alle modifiche del piano finanziario

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 4: Capitolo 8.1 - condizioni generali a più misure

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Si rendono necessarie alcune modifiche al capitolo per le seguenti motivazioni:

1. Nel sotto paragrafo "*Definizione di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13"* è necessario sostituire il riferimento al testo normativo di legge regionale, vigente al momento dell'approvazione della versione attuale del PSR, con la nuova definizione di bosco fissata con Legge Regionale n° 12 del 21 giugno 2016;
2. Nel sotto paragrafo "*Decorrenza ammissibilità investimenti*" vengono eliminate alcune eccezioni alla decorrenza di ammissibilità degli investimenti in quanto erroneamente inserite ma non previste dalla normativa comunitaria;
3. Nel sotto paragrafo "*Modalità di attuazione degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA)*" del capitolo 8.1, quando vengono descritti i soggetti promotori degli AAA non sono state inserite "le Comunanze agrarie e loro associazioni" in relazione alla modifica effettuata alla scheda della sottomisura 16.5.

Descrizione delle modifiche proposte
Dettaglio della modifica al punto 1:

Definizione di bosco ai sensi dell'art. 2, comma 2, del reg. (UE) 1305/13

[omissis…]

In particolare i castagneti da frutto in attualità di coltura sono così definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h) della l.r. n. 6/2005: *"castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale"* ~~*un impianto specializzato per la produzione di frutti costituito da piante prevalentemente coetanee, con sesto regolare, sottoposto alle ordinarie cure colturali aventi almeno cadenza annuale e idoneo alla raccolta dei frutti con mezzi meccanici*~~.

Dettaglio della modifica al punto 2:

Decorrenza ammissibilità investimenti

Non sono ammissibili le spese relative a lavori o attività, iniziate prima della presentazione di una domanda, nei termini previsti da uno specifico bando.

Fanno eccezione le seguenti tipologie di spesa, per le quali la data di ammissibilità delle spese è quella della pubblicazione del bando specifico:

- le spese, propedeutiche alla presentazione della domanda stessa - riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali - quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità;

- le spese di preparazione della strategia di sviluppo locale LEADER.~~;~~

~~e le seguenti spese, per le quali la data di ammissibilità delle spese è quella dell'evento calamitoso o dell'avversità atmosferica:~~

~~le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili.~~

Dettaglio della modifica al punto 3:

Modalità di attuazione degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA)

[omissis..]

Soggetti promotori

Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato:

- da un Comune, da un' associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di Bonifica, da organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti gestori delle aree protette, da Comunanze agrarie e loro associazioni nel caso di accordo della tipologia a);

- [omissis…]

Effetti previsti della modifica
Le superfici a castagneto che rispettano la nuova definizione di superficie in attualità di coltura possono accedere agli aiuti previsti per la SAU.

Impatto della modifica sugli indicatori
Le superfici interessate dalla modifica sono molto limitate e non influiscono nella quantificazione degli indicatori.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 5: Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - "Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale"; Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A – "Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e PMI nelle areee rurali"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Oltre alle correzioni di errori puramente materiali di cui alla modifica n.1, si propongono le seguenti variazioni:

1. Con le modifica al paragrafo 8.2.1.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento" si intende rispondere alla richiesta di eventi specifici di formazione relativi ai temi "benessere animale" e "sicurezza alimentare".

L'esigenza è stata evidenziata da parte di alcuni potenziali destinatari dell'intervento, nell'ambito della fase di attuazione del primo bando.

2. Ai paragrafi 8.2.1.3.1.5. - 8.2.1.3.2.5. "Costi ammissibili" vengono aggiunti i compensi per il personale docente e non docente che per errore non erano stati inseriti nel testo originale.
3. Al paragrafo 8.2.1.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità" è stato inserito il riferimento alla complementarietà con l'OCM ortofrutta (vedi modifica 62).
4. Ai paragrafi 8.2.1.3.1.8. - 8.2.1.3.2.8. "Importi e aliquote di sostegno" è stato inserito il riferimento all'applicazione del regime de minimis per alcuni settori per ampliare le possibili modalità di intervento in coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni formative realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione del territorio;
3. tecniche a basso impatto ambientale e biologico;
4. uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
5. problematiche connesse ai cambiamenti climatici ed adattamento ad essi;
6. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;
7. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
8. introduzione di tecnologie produttive innovative;
9. diversificazione delle attività aziendali;
10. benessere animale;
11. sicurezza alimentare.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.1.3.1.5. - 8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Le attività di formazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.1.3.1.8. – 8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Miglioramento delle conoscenze relative al benessere animale e alla sicurezza alimentare dei destinatari della misura.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 3 che tra i criteri a sostegno dell'evoluzione strutturale e organizzativa per la competitività delle singole imprese agricole tiene conto, tra l'altro, del benessere degli animali e della qualità della produzione.

Modifica 6: Sottomisura 1.2 - Operazione A) – FA 2A - "Azioni informative relative al miglioram. econom. delle aziende agricole e forestali"; Sottomisura 1.2 - Operazione B) - FA 4B - "Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali"; Sottomisura 1.2 - Operazione C) - FA 6A – "Azioni informative e dimostrative nell'ambito dello sviluppo rurale".

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Oltre alle correzioni di errori puramente materiali di cui alla modifica n.1, si propongono le seguenti variazioni:

1. Anche in relazione al bando emanato per le azioni di informazione sono state avanzate richieste da parte di alcuni potenziali destinatari di specifiche azioni informative sulle tematiche del "benessere animale" e "sicurezza alimentare";

2. Per tutte le operazioni della sottomisura 1.2, ai paragrafi 8.2.1.3.3.1. - 8.2.1.3.4.1. - 8.2.1.3.5.1. "Descrizione del tipo di intervento", è stata introdotta la possibilità di organizzare e partecipare a fiere, esposizioni e visite aziendali poiché questi eventi si sono dimostrati in passato particolarmente efficiaci a stimolare l'interresse degli agricoltori specie riguardo alle innovazioni tecnologiche del settore. La partecipazione a fiere peraltro ritenuta particolarmente utile a favorire un diretto contatto con gli operatori del settore stesso. Tali azioni inizialmente non riproposte nel nuovo PSR 2014-2020 dall'AdG sono state richieste da numerosi destinatari delle azioni informative;
3. Per tutte le operazioni della sottomisura 1.2, ai paragrafi 8.2.1.3.3.5. - 8.2.1.3.4.5. - 8.2.1.3.5.5. "Costi ammissibili" vengono specificate meglio alcune voci di spesa e per quanto riguarda il noleggio sono inseriti anche i "mezzi di trasporto" utili in relazione alla effettuazione di visite guidate aziendali ed altri eventi;
4. Per le operazioni A) e B) della sottomisura 1.2, ai paragrafi 8.2.1.3.3.6. - 8.2.1.3.4.6. "condizioni di ammissibilità" è stato inserito il riferimento alla complementarietà con l'OCM ortofrutta (vedi modifica 62).
5. Ai paragrafi 8.2.1.3.3.8. - 8.2.1.3.4.8. - 8.2.1.3.5.8. "Importi e aliquote di sostegno" è stato inserito il riferimento all'applicazione del regime de minimis per ampliare le possibili modalità di intervento in coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono finanziate azioni informative (attività di reperimento, elaborazione e trasferimento di informazioni) e dimostrative (attività di dimostrazione volte a trasferire la conoscenza) realizzate nei seguenti ambiti:

1. ottimizzazione dell'uso delle risorse quali acqua ed energia;
2. gestione aziendale, sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. trasformazione dei prodotti dell'allegato 1;
4. introduzione di tecnologie produttive innovative;
5. diversificazione delle attività aziendali;
6. benessere animale;
7. sicurezza alimentare

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.1.3.3.1. - 8.2.1.3.4.1. - 8.2.1.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Queste azioni prevedono:
- la realizzazione di convegni;
- la realizzazione di seminari;
- la realizzazione di incontri;
- la realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l'uso di macchinari, una tecnica di produzione specifica;
- la produzione di materiale cartaceo, elettronico;
- la realizzazione di riprese video e audio;

- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, esposizioni e visite aziendali.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.1.3.3.5. - 8.2.1.3.4.5. - 8.2.1.3.5.5. Costi ammissibili

[omissis…]

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- Ideazione, ~~e~~ progettazione e realizzazione dell'intervento informativo;
- coordinamento organizzativo delle attività informative;
- rimborso spese di viaggio, e vitto e alloggio;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per le attività di informazione;
- noleggio mezzi di trasporto e attrezzature necessarie alle attività informative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di informazione e spese generali.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.1.3.3.6. - 8.2.1.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Le attività di informazione per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire del sostegno sul medesimo argomento con la presente misura.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 5:

8.2.1.3.3.8. – 8.2.1.3.4.8. – 8.2.1.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Sensibilizzazione degli operatori sulle tematiche relative al benessere animale e alla sicurezza alimentare. Saranno inoltre possibile la partecipazione ad eventi informativi collettivi.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 7: Sottomisura 2.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni di consulenza

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nel paragrafo 8.2.2.3.1.1."Descrizione del tipo di intervento" viene inserito il riferimento legislativo nazionale, che disciplina le modalità applicative della normativa sugli appalti al sistema della consulenza alle aziende agricole;
2. Nel paragrafo 8.2.2.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità" è stato inserito il riferimento alla complementarietà con l'OCM ortofrutta (vedi modifica 62).
3. Nel paragrafo 8.2.2.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" della Sottomisura 2.1 – Operazione A) – FA 2A – Azioni di consulenza è stata inserita una specifica sulla possibilità di notifica degli aiuti di Stato, precedentemente non prevista.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, agli imprenditori forestali e alle PMI operanti nelle aree rurali ai sensi del DM 3 febbraio 2016 di istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Per quanto riguarda i servizi di consulenza, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di tali OP non potranno usufruire di attività di consulenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della presente misura.

Non sono finanziate attività di consulenza inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno.

Modifica 8: Sottomisura 3.1 - Azione A) - FA 3A supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nel paragrafo 8.2.3.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno" è stata inserita una specifica sulla possibilità di istituzione di un regime di aiuto in esenzione, precedentemente non prevista;
2. Nel paragrafo 8.2.3.3.1.11. "Informazioni specifiche della misura" inerente l'indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche è stato eliminato il riferimento alla certificazione UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 14044:2006, in quanto certificazioni di sistema e non di prodotto ed inserite quindi erroneamente nel testo originario.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto di dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" oppure con istituzione di regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/2014 articolo 48.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura
Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi di qualità di cui al comma 1 lettera c) art. 16 reg 1305/2013 ammessi al sostegno sono i seguenti:

- Rintracciabilità di filiera ISO 22005;
- Carbon footprint di prodotto (CFP) ISO/TS 14067;
- ~~Valutazione del ciclo di vita (LCA) UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 14044:2006~~

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Non saranno finanziati sistemi di certificazione incompatibili con la normativa UE.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 9: Sottomisura 3.2 - Azione A) - FA 3A Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR;
2. Nel paragrafo 8.2.3.3.2.8. "Importi e aliquote di sostegno" è stata inserita una specifica sulla possibilità di istituzione di un regime di aiuto in esenzione, precedentemente non prevista.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

• progetto di promozione proposto nell'ambito di ~~una delle seguenti forme~~ specifiche strategie di aggregazione:

~~1. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori che sia anche un soggetto promotore di una filiera di qualità, nell'ambito di un progetto integrato di filiera di cui al capitolo 8.1. del presente Programma;~~
~~2. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori che sia anche un Consorzio di tutela dei vini DOP/IGP, con un progetto di promozione che riguardi la totalità produttiva di almeno una DOP/IGP;~~
~~3. domanda di aiuto presentata da una associazione di produttori con un progetto di promozione che riguardi due o più filiere di cui al capitolo 8.1. del presente Programma;~~

• ~~grado di~~ rappresentatività del beneficiario in termini di numero di imprese, ~~entità produttive e numero di denominazioni di origine~~;

• ~~progetto di promozione riguardante nuovi prodotti e nuove denominazioni~~.

• rappresentatività del beneficiario in termini di quantità di prodotto di qualità certificato

• rappresentatività del beneficiario in termini di numero di denominazioni di origine

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno

Il livello di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del progetto.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis", oppure dovrà essere comunicato aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 651/14 o ai sensi dell'articolo 49 del Reg UE 702/14.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno.

Modifica 10: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.1. « Descrizione del tipo di intervento »

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'analisi delle problematiche di seguito esposte, inducono ad avanzare alcune specifiche proposte di modifica del paragrafo in questione:

1. Le recenti riforme introdotte in numerosi settori produttivi agricoli dall'Unione Europea, hanno progressivamente ridotto le garanzie sui prezzi di vendita delle produzioni liberalizzando di fatto il mercato dei prodotti alimentari e nello stesso tempo hanno accentuato il disaccoppiamento del sostegno alle produzioni. Questo ha portato a periodiche drammatiche riduzioni dei prezzi alla produzione, in base all'andamento dei mercati mondiali, senza alcuna forma di attenuazione fornita dagli aiuti diretti alla produzione. Due esempi su tutti sono il calo del prezzo di vendita del latte e dei cereali avvenuti negli ultimi due anni. In questa situazione diviene cruciale la fase di commercializzazione delle produzioni, che determina la sostenibilità economica delle attività aziendali. Il PSR ha già destinato importanti risorse al sostegno della promozione dei prodotti ed all'aggregazione di filiera con cui sono finanziati anche i punti vendita extra aziendali in filiera. Si è tuttavia rilevata la necessità di favorire ulteriormente la fase di commercializzazione rispetto a quella di produzione, introducendo la possibilità di finanziare punti vendita extra-aziendali anche da parte di aziende singole e non soltanto in filiera.
2. Si condivide l'orientamento della Commissione volto a sostenere le aziende che trasformano una quota di produzioni aziendali rispetto alla materia prima acquistata sul mercato, superiore al minimo stabilito dalla legge. A tal fine viene proposto un aumento della quota di materia prima trasformata aziendale, dal 50% al 60%. Tale valore è peraltro allineato con il vincolo previsto per le PMI potenziali beneficiarie della misura 4.2. che è anch'esso del 60%, in questo caso in relazione alla quota di materia prima extra aziendale. La modifica comporta anche il conseguente adeguamento del paragrafo "Condizioni di ammissibilità";
3. Inoltre i nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della superficie vitata, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Pertanto si ritiene opportuno finanziare tali investimenti con la misura 4.1. del PSR in quanto coerenti con le strategie del PSR;
4. Ai fini di maggiore certezza interpretativa del testo del PSR, si chiarisce che alcune tipologie di intervento, quali ricoveri in alpeggio ed destinati a garantire il rifornimento idrico ed il ricovero per gli animali allevati al pascolo, sono realizzabili anche in forma collettiva.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

- impiantistica legata alle fasi di lavorazione conservazione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che oltre il ~~50%~~ 60% della materia lavorata sia di provenienza aziendale e che la stessa materia prima sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione sia compresa nell'allegato I del Trattato;
- realizzazione di punti vendita extra aziendali anche nell'ambito di progetti di cooperazione per la filiera corta ed i mercati locali ~~che~~ per commercializzare soltanto i prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato e che vendono soltanto prodotti aziendali o ~~dalle~~ prodotti delle aziende che costituiscono

il soggetto che realizza l'investimento collettivo. Sono previsti i seguenti investimenti:

- investimenti strutturali ed impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) strettamente funzionali alla creazione di punti vendita extra-aziendali;
- acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;

- investimenti, anche collettivi, per ricoveri in alpeggio e per i punti d'acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi), destinati a garantire il rifornimento idrico ed il ricovero per gli animali allevati al pascolo;
- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di capacità proporzionata al fabbisogno energetico aziendale;
- opere di miglioramento fondiario:

  - impianti e/o ristrutturazioni di impianti arborei e perenni di durata maggiore di anni 10 con esclusione delle short rotation;
  - nuovi impianti viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013. Sono esclusi i reimpianti;

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Si prevede una minima variazione riguardo alla tipologia di investimenti finanziati, che non produce effetti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Programma.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 3 che tra i criteri a sostegno della competitività pone l'attenzione ad investimenti nei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Modifica 11: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In fase di emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti aziendali, sono emerse alcune esigenze di modifica dei costi ammissibili. In particolare:

1. Il limite massimo delle spese generali nel PSR vigente risulta ridotto all'8% rispetto al 10% del vecchio PSR. Se tale nuovo limite è adeguato nella maggior parte dei progetti, nel caso di piccoli investimenti tale valore potrebbe risultare troppo basso, si ripropone quindi il vecchio livello del 10% con la precisazione che questo sarà modulato in relazione al costo totale dell'investimento. Si ritiene di contro eccessivo il valore del 2% per gli studi di fattibilità e si ritiene di doverlo abbassare, con la precisazione che tale quota non contribuisce al raggiungimento del massimale del 10%. Tra le spese generali sono stati inoltre inclusi i costi per le garanzie fideiussorie;
2. Non risulta completa la casistica di esclusione relativa all'acquisto di impianti e macchinari usati tra soggetti che non si trovano in condizione di libera concorrenza sul mercato. In particolare con la modifica si esclude tale possibilità di compravendita tra coniugi.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

[omissis…]

a. Costruzione o miglioramento di beni immobili;
b. acquisto o leasing di macchinari nuovi e usati e attrezzature nuove fino a copertura del valore di mercato del bene;
c. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell'investimento), spese per garanzie fideiussorie;
d. studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento;

Le spese generali sono ammesse nel limite ~~dell'8%~~ del 10% degli investimenti di cui alla lettera a), tale limite percentuale è progressivamente ridotto al crescere dell'investimento totale; e del 2% nel caso degli ~~investimenti~~ impianti di cui alla lettera b). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo del ~~2%~~ 1% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

L'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno. ~~Non sono ugualmente ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.~~

L'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire ~~avvenire~~ alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Si prevede una riduzione irrilevante delle spese generali.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 12: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti aziendali e dell'analisi dei progetti finanziati con la prima graduatoria, sono emerse alcune esigenze di modifica delle condizioni di ammissibilità. In particolare:

1. Al punto 2 delle condizioni di accesso non era stato specificato per errore che, nel caso di investimenti realizzati da aziende montane o in progetti di filiera, la dimensione minima aziendale post investimento è di 0,5 ULA e non 1,0 ULA, coerentemente con quanto indicato al paragrafo 8.2.4.3.1.11. "Informazioni specifiche della misura";
2. La condizione di ammissibilità prevista dal PSR per gli impianti di irrigazione risulta più restrittiva rispetto a quanto consentito dall'art. 46 del Reg. 1305/13. In particolare non risulta attualmente possibile aumentare la superficie irrigata nelle aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono" per motivi inerenti la quantità d'acqua. Tenuto conto che la percentuale di superficie irrigata della Regione Marche è particolarmente limitata, e che vi sono aree particolarmente vocate alle coltivazioni ortofrutticole, che ricadono nella casistica sopra indicata, si ritiene opportuno adeguare la scheda rendendo possibile l'aumento della superficie irrigua alle sole condizioni fissate dal Regolamento;
3. Viene adeguata la parte relativa alla demarcazione tra PSR ed OCM ortofrutta ed OCM vino indicata al capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà", in cui sono riportate anche le motivazioni che hanno determinato la definizione della proposta di modifica;
4. Viene riportato il vincolo modificato del 60% minimo del prodotto lavorato aziendale.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

1. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;
2. alla conclusione degli investimenti previsti con la presente misura, gli imprenditori devono dimostrare la possibilità di impiegare in azienda almeno una unità lavorativa aziendale (ULA). Tale limite è ridotto a 0,5 ULA nel caso di imprese che aderiscono a contratti di filiera o che sono ubicate in area montana;
3. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
5. il finanziamento di impianti di irrigazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13 ed in particolare alle seguenti condizioni:

- obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
- nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:

    - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

- l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento. Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

- ~~nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al~~ un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:

  - ~~5% nel caso di adeguamento e razionalizzazione di un impianto irriguo di microirrigazione~~lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché;
  - ~~20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente~~un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;

5. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:
   - per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti strutturali che abbiano un costo totale inferiore a € 160.000 euro per ciascuna domanda di ~~finanziamento~~sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;
   - per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziate con la presente operazione le attrezzature specifiche per il settore ortofrutta che abbiano un costo totale inferiore a 50.000 € per ciascuna domanda di sostegno;
   - per le imprese agricole del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € ~~50~~70.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento;
   - per gli apicoltori non sono ammessi i piccoli investimenti per il nomadismo;
6. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente o inferiore ai consumi energetici aziendali post investimento;
7. sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (sono escluse le colture agricole dedicate);
8. gli investimenti rispettano criteri minimi di efficienza energetica definiti nel successivo paragrafo 8.2.4.1.11. relativo alle informazioni specifiche della misura;
9. gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, riguardano la sola lavorazione di prodotti Allegato I, in entrata e in uscita del processo produttivo. I prodotti lavorati debbono inoltre essere costituiti per oltre il ~~50%~~ 60% da prodotti aziendali.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Si prevede una minima variazione positiva riguardo al finanziamento di investimenti irrigui e nel settore dell'ortofrutta e di contro una poco significativa riduzione di investimenti nel settore vitivinicolo, che non produce effetti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Programma.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 5 che nel campo dello sviluppo rurale pone l'attenzione a una migliore gestione dell'acqua (diversificazione approvvigionamento irriguo).

Modifica 13: Misura 4.1. Capitolo 8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito del primo Comitato di Sorveglianza del 21 ottobre 2015 e della emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti aziendali e dell'analisi dei progetti finanziati con la prima graduatoria, sono emerse alcune esigenze di modifica dei criteri di priorità. In particolare:

1. In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR;
2. Per il settore vitivinicolo sono stati inclusi tra gli investimenti ammissibili i nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM). Poiché tali investimenti oltre ad essere coerenti con le strategie regionali, sono in linea anche con la strategia comunitaria di intervento nel settore vitivinicolo, volta a perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, che presenta prospettive di un progressivo aumento della domanda, si ritiene opportuno finanziare tali investimenti con la misura 4.1. del PSR;
3. Per i settori ortofrutticolo, bovino ed ovicaprino sono stati rilevate alcune carenze nella lista degli investimenti prioritari in relazione alle strategie regionali in particolare finalizzate: alla qualità delle produzioni, all'innovazione aziendale ed al sostegno della zootecnia estensiva. Per tali settori si propongono pertanto alcune integrazioni.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.1.7. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

~~Per l'azione A) i~~I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

~~Priorità territoriali~~

- ~~priorità per le~~ investimenti realizzati nelle aree rurali D e C3 ~~corrispondenti~~;

- Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie dal PSR per i diversi settori produttivi (vedi tabelle 1a-1b-1c-1d del presente paragrafo)

- Investimenti realizzati da aziende di piccola dimensione economica

- Investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1.

Priorità settoriali (vedi tabelle 1a-1b-1c-1d § 8.2.4.3.1.7.).

SETTORE DI INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
VITIVINICOLO	• fabbricati e impianti per la ~~lavorazione e~~ trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità (Denominazione di origine) • investimenti destinati a garantire la qualità del prodotto in tutte le fasi di produzione aziendale della materia prima; • nuovi impianti di vigneti, autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013. • macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto con particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci, compresi sistemi di rilevazione tramite droni.
OLIVICOLO	• Macchine per la raccolta meccanizzata delle olive, e per la potatura meccanica e per la distribuzione dei fitofarmaci a basso volume; • Impianti per la trasformazione e commercializzazione aziendale con capacità di lavorazione adeguata alle produzione di materia prima aziendale aumentata al massimo ~~di 1/3~~ del 40% di provenienza extra-aziendale e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali; • Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP e/o per impianti di oliveti delle specie minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.
ORTOFRUTTA	• Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti con particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci. • Impianti di ~~condizionamento e refrigerazione~~ trasformazione e commercializzazione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • ~~punti vendita e strutture fisse ad essi strettamente connesse;~~ • Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una sensibile riduzione dei volumi idrici rispetto alla situazione di partenza; • Nuovi Impianti di frutteti per impianti di varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1. • Sistemi di protezione integrati con reti fotoselettive antigrandine ed antinsetto • Macchine specializzate per la raccolta degli ortaggi
FLOROVIVAISMO	• investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione, • realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno ~~2/3~~ il 40% della produzione provenga dalla stessa azienda; • investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché all'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili
OLEAGINOSE E PROTEAGINOSE	• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali; • ~~Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;~~

	• Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;
CEREALI	• impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con tecnologie che consentono di evitare l'utilizzo di sostanze chimiche; • Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci) attraverso l'applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e rilevazione tramite droni;
SETTORE SEMENTIERO	• investimenti finalizzati all'adozione di sistemi di certificazione della qualità e di produzioni no OGM; • impianti per l'essiccazione delle sementi ed impianti e strutture fisse di stoccaggio ad essi strettamente funzionali; • macchine per la meccanizzazione della raccolta delle sementi;
CARNI BOVINE	• impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati ~~agli animali~~ ai capi allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • investimenti finalizzati alla produzione della linea Vacca-Vitello ed investimenti finalizzati all'impiego~~introduzione~~ di tecniche di allevamento brado e semi brado, • Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; • impianti ~~e relative strutture~~ per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
CARNI SUINE	• impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • Investimenti ed impianti per minimizzare l'impatto ambientale, con particolare riferimento al rispetto della direttiva nitrati ed allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; • Impianti di climatizzazione ed alimentazione automatizzati; • impianti trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti esclusivamente aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)	• interventi per minimizzare l'impatto ambientale e per migliorare il benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; • impianti di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
SETTORE DEL LATTE BOVINO E DEI RELATIVI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	• Macchine innovative per la mungitura favorevoli alla limitazione della carica batterica; • Investimenti strutturali destinati al miglioramento del benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge; • impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati ai capi allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
SETTORE OVINO E CAPRINO	• impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali; • Impianti ed attrezzature per la mungitura meccanica e la refrigerazione del latte e strutture fisse ad essi strettamente funzionali, favorevoli alla limitazione della carica batterica del latte; • Strutture per il ricovero di animali (ovili) e fienili commisurati ai capi aziendali; • Attrezzature per la distribuzione al pascolo di fieno e mangimi; • Sistemi di recinzione per il pascolo brado e semibrado;

FORAGGERE	• investimenti per la razionalizzazione e dei mezzi tecnici ai fini della riduzione dei costi di produzione ed al mantenimento della qualità produttiva.
Settore delle produzioni di nicchia (piante officinali, piccoli frutti, cunicoli, selvaggina avicoli minori, miele, elicicoltura, luppolo, canapa)	• impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi	• interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (invasi di accumulo idrico, riuso di acque reflue); • investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione aziendali di oltre il 30%; • investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per uso aziendale; • sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari; • Impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettui il compostaggio del digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Si prevede una minima variazione riguardo alla tipologia di investimenti finanziati, che non produce effetti sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Programma.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 5 per quanto attiene la zootecnia estensiva (mantenimento della popolazione in aree rurali, anche attraverso il mantenimento di attività agricole e zootecniche che generano effetti positivi sull'ambiente. Le produzioni tipiche e di alto valore (vegetali e animali, quali quelle delle razze in via di estinzione e della zootecnia estensiva e transumante) quale valore di presidio del territorio. L'Obiettivo Tematico 1 per quanto attiene l'innovazione.

Modifica 14: Sottomisura 4.1. - Capitolo 8.2.4.3.1.8. "Importi e aliquote di sostengo"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito della emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti aziendali e dell'analisi dei progetti finanziati con la prima graduatoria, sono emerse alcune esigenze di modifica del livello del sostegno. In particolare:

1. Alcune tipologie aziendali, specie con orientamento zootecnico e vitivinicolo richiedono una capitalizzazione molto elevata per garantire produzioni ad elevati livelli qualitativi specie nei casi in cui sono acquisite in azienda anche le fasi di trasformazione e commercializzazione. Per tale ragione il precedente livello di contribuzione massima di 500.000 Euro per l'intero periodo di programmazione si è rivelato troppo basso, rendendo opportuno elevarlo a 750.000 Euro;

2. Gli attuali criteri di differenziazione dell'aiuto inoltre sono risultati incoerenti con le strategie regionali, in quanto in alcuni casi vengono riconosciuti tassi di aiuto superiori per investimenti non prioritari ed inferiori a quelli prioritari.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostengo

[omissis…]

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € ~~500.000~~ 750.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella (tabella 2 § 8.2.4.3.1.8.).

Criteri di differenziazione dell'aiuto	**Tipologie di investimento**			
	Trattori, macchine semoventi e relativa attrezzatura	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione e punti vendita	Altri Investimenti	Investimenti prioritari di cui al paragrafo § 8.2.4.3.1.7. esclusa la trasform./commer. i punti vendita, i trattori, le macchine semoventi e la relativa attrezzatura
Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)	**40%**	**40%**	**40%**	**50%**
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	**40%**	**40%**	**40%**	**60%**
Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione	**40%**	**40%**	**40%**	**50%**
Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)	**40%**	**40%**	**40%**	**50%**
Altri agricoltori	**30%**	**40%**	**~~40%~~30%**	**40%**

[omississ…]

Effetti previsti della modifica
Nessuna variazione significativa a livello di sottomisura, si prevedono soltanto piccole variazioni a livello di singolo progetto.

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 15: Sottomisura 4.2. - Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti volti al sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'analisi dei progetti presentati, sono emerse alcune esigenze di modifica del livello del sostegno. In particolare:

1. Con la modifica al paragrafo 8.2.4.3.2.5. "Costi ammissibili" si propone di ampliare la possibilità di riutilizzo degli immobili esistenti al fine di limitare il più possibile il consumo di suolo, attraverso l'innalzamento della quota di investimenti destinati all'acquisto di immobili esistenti dal 30% al 50% rispetto al costo totale dell'investimento. Allo stesso tempo si intende però evitare ogni forma di speculazione inserendo una condizione di accesso che garantisce che a fronte dell'acquisto dell'immobile usato, la restante quota dell'investimento deve essere costituita da impianti tecnologici nuovi collocati ed utilizzati a fini produttivi all'interno dell'immobile in questione. Nell'ambito dello stesso paragrafo si esclude la compravendita di immobili usati anche tra coniugi, per le stesse ragioni indicate nella modifica n. 11 relativa alla misura 4.1;
2. Con la modifica al paragrafo 8.2.4.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" si pone rimedio ad un errore di stesura del primo testo, che non aveva preso in considerazione tra le produzioni di qualità regionali i prodotti a specialità tradizionale garantita (STG). Nello stesso paragrafo si innalza il limite da 200 Kw elettrici a 500 Kw nel caso di investimenti in impianti fotovoltaici, che è risultato essere un limite troppo basso per impianti di trasformazione ad elevato consumo di energia;
3. Con la modifica al paragrafo 8.2.4.3.2.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" si introduce una semplice precisazione nel testo;
4. Con la modifica al paragrafo 8.2.4.3.2.8. "Importi e aliquote di sostegno" si allinea al Regolamento 1305/13 il tasso di aiuto previsto per gli investimenti volti alla trasformazione dei prodotti Allegati I solo come input, elevandolo dal 20% al 30% per le sole micro e piccole imprese. Tale modifica è in linea con le strategie regionali volte a valorizzare le produzioni agricole regionali di qualità, assicurandone il legame con le imprese di trasformazione che garantiscono la continuità delle filiere di qualità, anche nel caso di produzioni finali non comprese nell'Allegati I del Trattato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

[omissis…]

(*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti la domanda di aiuto; c) il valore degli stessi non può superare il ~~30~~50% del valore complessivo degli investimenti ; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione iniziale

decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci tra le società) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta); f) almeno il 50% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione.

(**) l'acquisto di impianti e macchinari usati potrà avvenire alle seguenti condizioni: a) gli impianti ed i macchinari oggetto di intervento sono acquisiti dal primo proprietario e non hanno già beneficiato di contributo pubblico, da dimostrare con fatturazione originale di acquisto, sulla base delle quali sono effettuati controlli incrociati con banche dati amministrative; b) il valore degli stessi è pari al valore dell'acquisto iniziale decurtato delle quote di ammortamento già maturate; c) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta). Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamneti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € ~~50~~2.000.000 di euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione.

4. non sono ammissibili gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;

5. affinché gli investimenti garantiscano una ricaduta positiva sui produttori primari, sono ammessi all'aiuto esclusivamente le seguenti produzioni:

- prodotti realizzati nell'ambito di Organizzazioni di Produttori (O.P.);
- prodotti ottenuti nell'ambito di progetti di filiera approvati dalla Regione Marche ai sensi del presente Programma;

- prodotti DOP e IGP regionali;
- prodotti contraddistinti dal marchio di qualità "QM";
- prodotti a specialità tradizionale garantita (STG)

6. gli impianti per la produzione di energia debbono avere una capacità produttiva equivalente ai consumi energetici aziendali post investimento. Tale capacità non può comunque essere superiore a 250 Kw elettrici, nel caso di impianti a biogas, mentre nel caso di biomasse ed impianti fotovoltaici, il limite sarà pari a ~~200~~ 500 Kw elettrici;

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- livello di efficienza nell'uso dell'acqua;
- livello di miglioramento dell'efficienza energetica grazie ad investimenti realizzati con investimenti integrati della presente operazione con la sottomisura 4.2. operazione B).
- Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in relazione alle p~~P~~riorità settoriali indicate nelle tabelle (1a, 1b, 1c, 1d § 8.2.4.3.2.7)

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Nel caso di investimenti relativi a linee di lavorazione ed alle strutture ad esse connesse, che trasformano e commercializzano prodotti Allegato I solo come input, la percentuale di aiuto sarà pari ad una delle seguenti casistiche:

1. al 20% degli investimenti ammissibili per tutte le imprese, con eccezione delle micro e piccole imprese per le quali detta percentuale è elevabile al 30%, e si procederà con la notifica ai sensi del punto 3.1 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, ovvero ai sensi dell'art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER);

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuna variazione significativa a livello di sottomisura.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 1 per quanto l'innovazione nel settore agricolo e agro-industriale (Punto 1) e Obiettivo Tematico 3 che tra i criteri a sostegno dell'evoluzione strutturale e organizzativa per la competitività delle singole imprese agricole tiene conto, tra l'altro, della qualità della produzione (punto 4)

Modifica 16: Sottomisura 4.2. Operazione B) - FA 5B - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici - Capitolo 8.2.4.3.3.5. "Costi ammissibili"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Con la modifica al paragrafo 8.2.4.3.3.5. "Costi ammissibili" si propone di ampliare la possibilità di riutilizzo degli immobili esistenti al fine di limitare il più possibile il consumo di suolo, attraverso l'innalzamento della quota di investimenti destinati all'acquisto di immobili esistenti dal 30% al 50% rispetto al costo totale dell'investimento. Per le stesse ragioni indicate per la modifica n. 15 la restante quota dell'investimento deve essere costituita da impianti tecnologici nuovi collocati ed utilizzati a fini produttivi all'interno dell'immobile in questione e si esclude la compravendita di immobili usati anche tra coniugi.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

[omissis…]

(*) l'acquisto di beni immobili usati è ammesso solo alle seguenti condizioni: a) il progetto presentato dimostra che l'acquisto di immobili usati è motivato dalla necessità di ridurre il consumo di suolo; b) gli immobili oggetto di intervento non hanno già beneficiato di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti; c) il valore degli stessi non può superare il ~~30~~50% del valore complessivo degli investimenti; d) il valore degli stessi non può superare il valore di acquisto o costruzione iniziale decurtato delle quote di ammortamento contabile già maturate; e) tra cedente ed acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta); f) almeno il 50% del valore complessivo degli investimenti è relativo ad impianti tecnologici nuovi collocati all'interno degli immobili usati in questione. Il vincolo sussiste anche tra coniugi.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuna variazione significativa a livello di sottomisura.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Modifica 17: Sottomisura 4.3 - Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale - Capitolo 8.2.4.3.4 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si propone di introdurre un nuovo criterio di selezione che potenzi l'efficiacia del criterio A) già esistente, che favorisce il numero assoluto delle imprese servite dalla infrastruttura. Il nuovo criterio tiene infatti conto della rappresentatività percentuale delle imprese agricole nel consorzio.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione **per la viabilità rurale**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. al numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura;
B. Ad interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico.
C. Progetti con maggiore rappresentatività di agricoltori nelle quote consortili.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 18: Sottomisura 4.4- Operazione A) - FA 4C - Investimenti non produttivi a finalità ambientale

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'attuale condizione di ammissibilità legata all'obbligo di attivazione di specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore, è ritenuto non sempre coerente con le realtà imprenditoriali regionali, che in taluni casi hanno già una sufficiente esperienza nella gestione razionale delle greggi. È invece opportuno assegnare priorità di accesso nel caso di necessità di tali azioni formative, pertanto il suddetto criterio di ammissibilità è trasformato in criterio di prioprità.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

Gli interventi sono finanziabili alle sole aziende zootecniche localizzate in tutte le aree montane, e nelle aree non montane limitatamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette e che utilizzino per il pascolo i prati e i prati-pascoli localizzati in queste aree.

~~L'azione è attivabile soltanto nell'ambito di specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle greggi e/o per utilizzo dei dissuasori faunistici.~~

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 2 - Misure di attenuazione del conflitto allevatore / Lupo

I criteri di selezione terranno conto:

- dell'incidenza della presenza del lupo e della frequenza degli attacchi agli animali nell'area oggetto di intervento;
- dell'attivazione della misura nell'ambito di uno specifico pacchetto che preveda azioni di consulenza e/o formazione dei pastori finalizzata all'utilizzo dei cani da pastore per la difesa attiva delle greggi e/o per utilizzo dei dissuasori faunistici.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base dei criteri di selezione.

Effetti previsti della modifica
È facilitato l'accesso alla sottomisura

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno.

Modifica 19: Sottomisura 5.1- Operazione A) - FA 3B - Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico - Capitolo 8.2.5.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In sede di Comitato di Sorveglianza è stato chiarito che il parametro che meglio risponde alla connessione degli interventi con la prevenzione dei danni alle aziende agricole, è quello della pericolosità e non del rischio. Quest'ultimo è individuato infatti in relazione al rischio alle persone ed alle infrastrutture.

Descrizione delle modifiche proposte

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La presente sottomisura è finanziata solo nell'ambito di accordi agro ambientali d'area ed i relativi investimenti sono ammessi all'aiuto solo in caso di approvazione dell'intero progetto. La selezione degli accordi d'area farà riferimento ai seguenti criteri:

- al grado di ~~rischio~~ pericolosità idrogeologica~~o~~ dell'area oggetto di intervento;

[omissis…]

Effetti previsti della modifica

Maggiore efficacia del criterio di selezione in relazione agli obiettivi del programma

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 5

Modifica 20: Sottomisura 5.2- Operazione A) - FA 3B - Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. In sede di Comitato di Sorveglianza è stato cocordato che la priorità del sostegno ai giovani è coerente con le priorità dell'Unione Europea se riguarda giovani neoinsediati;
2. Sembra opportuno garantire una maggiore tutela delle imprese agricole sia in relazione ai piccoli danni, sia assicurando la totale copertura del danno subito.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i ricoveri di animali;
- intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale;
- imprese agricole condotte da giovani imprenditori~~;~~ al primo insediamento
- Grado di incidenza della calamità sul valore ex-ante dell'azienda

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno

Il massimale in termini di contributo pubblico è di € 300.000,00 per impresa. Sono ammissibili gli interventi superiori a ~~10~~5.000 euro di contributo pubblico ammissibile.

L'intensità di aiuto massima è ~~dell'80~~del 100% della differenza tra danno accertato ed eventuali altri contributi pubblici o indennizzi riconosciuti.

Effetti previsti della modifica
Si avrà una maggiore tutela delle imprese danneggiate da eventi clalamitosi, sia per piccoli danni, sia per la totale copertura del danno.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 21: Sottomisura 6.1. operazione A) – FA 2B – Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
A seguito della emanazione del primo bando per il sostegno degli investimenti volti al sostegno del ricambio generazionale, dell'analisi dei progetti presentati, sono emerse alcune esigenze di modifica del livello del sostegno. In particolare:

1. In considerazione che è in fase di approvazione una proposta di Regolamento, che fissa a 24 mesi il tempo entro cui è necessario presentare domanda di aiuto dopo il nuovo insediamento e tenuto conto che attualmente non è fissato con norma nessun limite temporale, si ritiene opportunoelevare l'attuale limite di 12 mesi a 24 mesi. Questo consentirà anche di offrire una nuova opportunità ai numerosi richiedenti del sostegno del primo bando giovani che non sono stati ammessi per carenza di fondi, aumentando il livello di competizione per l'accesso al sostegno. Tale modifica viene riportata ai paragrafi 8.2.6.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità;
2. La facilità di accesso al sostegno garantita dal primo bando, ha favorito la presentazione di domande di aiuto per complessivi 73 milioni di Euro di contributo a fronte della dotazione del bando di 22 milioni. Appare pertanto opportuno indicare perlomeno che la realizzazione del piano aziendale assicuri, al completamento dell'insediamento, l'occupazione in azienda di almeno una ULA. Tale modifica viene riportata ai paragrafi 8.2.6.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità e 8.2.6.3.1.11. "Informazioni specifiche della misura - Sintesi dei requisiti del piano aziendale". Nel paragrafo 8.2.6.3.1.2. viene meglio precisata la modalità di applicazione dei criteri di selezione per le misure inserite nel pacchetto;

3. A seguito del primo Comitato di Sorveglianza del 21 ottobre 2015 sono emerse alcune esigenze di modifica dei criteri di priorità ed in particolare la necessità di assegnare una preferenza per i giovani richiedenti con età inferiore a 30 anni. La massima priorità viene accordata con il contemporaneo possesso di adeguata capacità professionale.
4. L'elevatissima domanda di sostegno che ha visto superare di quasi quattro volte la dotazione finanziaria del primo bando, ha spinto l'AdG ad una nuova verifica della situazione socio-economica delle aree rurali delle Marche, e delle diversità tra le stesse. È stata registrata effettivamente una maggiore propensione al ricambio generazionale sia famigliare che extra famigliare, quale effetto conseguente alla fase matura della crisi economica degli ultimi anni. Per tale ragione è possibile innalzare l'obiettivo target del numero di aziende sostenute con il PSR, tramite una riduzione dei premi unitari per giovane. Poiché il fenomeno è diffuso in tutte le aree ruali, la riduzione dei premi è effettuata in modo lineare rispetto ai premi attuali;
5. L'attuale PSR prevede che il aziendale devono dimostrare una evoluzione dell'azienda verso una maggiore competitività, tramite il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi indicati in elenco. Il secondo di tali obiettivi include sia la conversione aziendale verso il biologico, sia l'avvio di nuove attività di trasformazione di prodotti aziendali. Poiché sembra un obiettivo piuttosto eterogeneo, si ritiene opportuno distinguere le due attività in due obiettivi diversi. Tale modifica non abbassa la soglia di accesso che è comunque legata al raggiungimento di un punteggio minimo. La modifica viene riportata al paragrafo 8.2.6.3.1.11. "Informazioni specifiche della misura - Sintesi dei requisiti del piano aziendale".

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento al più tardi ~~12~~ 24 mesi prima della domanda di aiuto e termina l'insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati.

[omissis…]

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso agli imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

[omissis…]

- sono insediati in qualità di capo azienda da non più di ~~12~~ 24 mesi;

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Il sostegno per il primo insediamento di giovani agricoltori consiste in un aiuto all'avviamento che viene concesso secondo le seguenti modalità:

• Presentazione di un "piano aziendale" che definisca gli obiettivi di miglioramento della situazione strutturale dell'azienda. La situazione aziendale ex-post dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda. Il piano aziendale indica anche gli investimenti necessari al raggiungimento dei suddetti obiettivi che devono essere raggiunti entro un periodo di 36 mesi, prolungabili al massimo a 48 mesi. Oltre alla sottomisura 6.1, le sottomisure che possono essere inserite nel piano aziendale sono le seguenti: M4.1. – M6.4A. – M1.1. – M2.1.;

• [omissis…];

• Per le misure inserite nel pacchetto, s~~S~~aranno utilizzati i medesimi criteri di selezione delle ~~singole~~ medesime misure a bando singolo~~, che contribuiranno in quota parte al conseguimento del punteggio dell'intero "pacchetto giovani"~~;

[omissis…]

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

- presentano un *piano aziendale,* conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione. La situazione aziendale ex-post individuata dal piano, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA), elevata a due ULA nel caso di concessione di due premi per l'insediamento in unica azienda. ~~La valutazione di tale piano aziendale, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, deve raggiungere un punteggio minimo, definito nei bandi di accesso.~~

[omissis…]

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura "Sintesi dei requisiti del piano aziendale"

Il piano deve avere un profilo temporale di tre anni (salvo eventuali deroghe concesse fino al massimo di un anno) dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, al termine dei quali andrà verificato il rispetto degli obiettivi individuati. Il piano aziendale, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

• descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda oggetto di insediamento;

• descrizione degli obiettivi di sviluppo dell'azienda, nei 3 anni interessati dal piano e se del caso le modalità di raggiungimento del livello minimo di occupazione aziendale al termine del piano;

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

[omissis…]

- giovani di età inferiore ai 30 anni con adeguata capacità professionale.

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

L'importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l'aiuto più elevato:

- ~~70~~50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D;
- ~~50~~35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 5:

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura "Sintesi dei requisiti del piano aziendale"

[omissis…]

Il piano aziendale deve dimostrare una evoluzione evidente dell'azienda verso una maggiore competitività, tramite il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a. aumento sensibile della dimensione economica dell'azienda;

b. riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni, comprese quelle biologiche; ~~o verso attività a più alto valore aggiunto, compresa~~

~~b.~~c. ~~l'acquisizione~~ introduzione o potenziamento delle fasi di trasformazione e commercializzazione che incidano significativamente nell'economia aziendale ~~in azienda di fasi successive alla produzione~~;

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Si prevede un riequilibrio tra domanda ed offerta di sostegno ed una qualificazione dimensionale delle imprese oggetto di insediamento.

Impatto della modifica sugli indicatori
Aumenta il numero di giovani imprenditori insediati

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 3 e 8 relativo alla competitività del settore agricolo attraverso il rafforzamento delle imprese agricole promuovendo l'innovazione, l'accesso al mercato, il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani.

Modifica 22: Sottomisura 6.2 - Operazione A) - FA 6A - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Al fine di poter rendere fattibile l'insediamento anche ai futuri singoli imprenditori che non hanno ancora itrapreso l'attività imprenditoriale, così come previsto dal Reg.1305/13, si propone di inserire al paragrafo 8.2.6.3.2.4 "Beneficiari" anche le "persone fisiche";
2. Al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è stato inserito il riferimento all'applicazione del regime de minimis per ampliare le possibili modalità di intervento in coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio delle modifiche al punto 1:

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Persone fisiche, ~~M~~microimprese e piccole imprese delle aree rurali, che si impegnano ad esercitare l'attività di impresa indicata nel piano aziendale per almeno cinque anni dalla data di avvio dell'impresa

8.2.6.3.2.4. Condizioni di ammissibilità

L'aiuto all'insediamento di cui alla presente sottomisura può essere concesso ai futuri imprenditori (singoli o associati) che al momento della presentazione della domanda rispettino le seguenti condizioni:

- l'azienda oggetto dell'avviamento è, ovvero sarà nel caso in cui i beneficiari sono persone fisiche, una microimpresa o una piccola impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicata nelle aree rurali della Regione Marche (D, C3, C2 e C1);
- presentano un piano aziendale, conforme all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n 807/2014, che dimostri la validità del progetto di insediamento ed i cui contenuti rispondano a quanto indicato al successivo paragrafo relativo alle informazioni specifiche della presente operazione.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Da comunicare ai sensi degli articoli 44 e 45 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014; oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013.

Effetti previsti della modifica
Adesione anche di imprenditori che non hanno ancora avviato l'attività

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 23: Sottomisura 6.4 operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Il PSR ha rilevato specifici fabbisogni in relazione alla diversificazione delle produzioni aziendali, anche per la trasformazioni di prodotti allegati I solo come input. Per errore la specifica azione prevista era stata inserita all'interno della sottomisura 4.1., quando l'Accordo di Partenariato prevedeva invece che questa tipologia di intervento fosse inclusa all'interno della sottomisura 6.4. Con la presente modifica viene correttamente reintrodotta l'azione in questione nella sottomisura 6.4 e le viene assegnata una dotazione di 4 milioni di Euro trasferiti dalla sottomisura 4.1. alla sottomisura 6.4.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- sviluppo di attività non agricole nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I solo come input.

Investimenti realizzati dall'imprenditore agricolo, anche in area non agricola, finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di attività produttive nell'ambito della multifunzionalità aziendale che prevedono la trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I il cui prodotto finale della lavorazione non è ricompreso nell'Allegato I del Trattato.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

[omissis…]

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari singoli o associati rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

[omissis…]

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

a) Costruzione o miglioramento di beni immobili strettamente funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita. Le nuove costruzioni e gli aumenti volumetrici sono consentiti solo per investimenti realizzati in aree classificate urbanisticamente come zona agricola "E";
b) Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita;
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell'investimento);
d) studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all'investimento.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo del 2% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- localizzazione dell'intervento (preferenza per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile/materia prima prodotta prevalentemente dall'azienda agricola richiedente/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM DOP/IGP).

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno

Azione 1 (Agriturismo) – Azione 2 (Agricoltura sociale) – Azione 4 (Trasformazione prodotti)
L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 1.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Viene riallineato il PSR alla previsione iniziale che prevedeva una maggiore mole di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione, a scapito degli investimenti produttivi

Impatto della modifica sugli indicatori
Non sono previste modifiche complessive nell'ambito della Priorità 2, ma soltanto a livello di operazione.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato - Sezione 1A Obiettivo Tematico 3 che tra i criteri a sostegno della competitività pone l'attenzione ad investimenti nei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Modifica 24: Sottomisura 6.4 operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' inserito il riferimento normativo connesso alle nuove attività di trasformazione e sono aggiornati i riferimenti legislativi per le attività già presenti;
2. Per quanto riguarda i beneficiari dell'azione 1 "Agriturismo", è stato precisato che questi possono essere "singoli e associati", così come previsto dalla normativa regionale inerente gli operatori agrituristici;
3. Tra le condizioni di ammissibilità richieste per l'azione relativa all'agriturismo, è stata eliminato l'obbligo della presentazione di una specifica relazione tecnico-economico-finanziaria, ritenendo sufficiente la normale relazione tecnica prevista dal bando per l'ammissibilità al sostegno. Eventuale documentazione di approfondimento economico-finanziario, sarà presentata agli istituti di credito ove necessario. E' stato inoltre eliminato il riferimento procedurale relativo alla tempistica della

presentazione della documentazione connessa all'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici e di agricoltura sociale, demandando la questione ai bandi;

4. Sono stati adeguati i criteri di selezione, eliminando il criterio legato alle caratteristiche del richiedente (giovane imprenditrice/imprenditore donna), nonché introducendo un riferimento all'occupazione ad a tutte le produzioni di qualità, allo scopo di rendere i criteri stessi maggiormente aderenti ai fabbisogni del programma;
5. È stato inserita un riferimento più preciso al Regolamento UE 651/2014.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

[omissis…]

- Legge 96/2006;
- LR 21/2011;
- RR 6/2013;
- Legge 141/2015;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale" della Regione Marche;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[omissis…]

- DM 5 dicembre 2013 "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale".
- DM 13 febbraio 2015 "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi".

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Azione 1 – Agriturismo

- Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall'articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 - Agriturismo

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti dalla previsti dalla medesima normativa. ~~Tale requisito può essere acquisito entro i termini istruttori della fase di ammissibilità all'aiuto;~~
- ~~presentazione di una relazione tecnico – economico – finanziaria che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;~~
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa;
- ~~presentazione di una relazione tecnico – economico – finanziaria che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;~~
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

Azione 1 - Agriturismo

- localizzazione dell'intervento (preferenza per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000);
- ~~caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);~~
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile / servizi offerti / produzione energia da fonti rinnovabili/~~qualificazione urbanistica~~ occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM- DOP/IGP).

Azione 2 – Agricoltura sociale

- localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza dei servizi proposti);
- ~~caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);~~
- requisiti qualitativi degli interventi proposti, definiti in modo specifico per i diversi servizi attivabili;
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM DOP/IGP)
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido);
- valutazione economica iniziativa;

- coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni.

Azione 3 – Produzione di energia

- Localizzazione dell'intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare);
- ~~Caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);~~
- Progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 5:

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Azione 3 – Produzione di energia
L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per mezzo di regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46, del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER.

Effetti previsti della modifica
Si prevedono piccole variazioni nella tipologia degli investimenti finanziati a seguito della modifica dei criteri di selezione

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 25: Sottomisura 6.4 – Operazione B) – FA 6A – Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' eliminato il riferimento ai Progetti Integrati Locali (PIL) in tutta la sottomisura, in quanto si ritiene opportuno demandare tale tipologia di intervento ai soli GAL, ritenendo tale progettazione molto più consona all'approccio bottom-up;
2. Al fine di poter rendere ammissibili anche gli investimenti proposti dai futuri singoli imprenditori che non hanno ancora intrapreso l'attività imprenditoriale, così come previsto dal Reg.1305/13, si propone di inserire al paragrafo 8.2.6.3.2.4 "Beneficiari" anche le "persone fisiche";
3. Per le stesse motivazioni di cui al primo punto, è stato tolto il criterio di selezione che richiamava i PIL, sostituendolo con due nuovi criteri legati alla sostenibilità economica del progetto di attività nel campo dei servizi;
4. È stato inserita un riferimento più preciso al Regolamento UE 651/2014.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi alla popolazione ed alle imprese~~, nell'ambito dei Progetti Integrati Locali~~.

Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione ed allo sviluppo delle attività e dei servizi che possono consentire una implementazione efficace e duratura degli investimenti~~ nell'ambito di Progetti Integrati Locali (PIL)~~.

[omissis…]

d. Servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici, culturali, naturali e paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell'area di interesse ~~dei PIL~~ e come supporto alle attività di guida ed informazione;

[omissis…]

8.2.6.3.4.6 Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Azione 2 – Servizi alle popolazioni ed alle imprese

- presentazione di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
- ~~il fabbisogno della tipologia di servizio proposto deve essere rilevato in un PIL approvato ed il progetto deve essere presentato a valere del medesimo PIL, con le modalità previste al capitolo 8.1 del presente Programma;~~

[omissis…]

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Azione 1 – Produzione di energia

- Persone fisiche e piccole e micro imprese, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attivate nel settore della produzione di energia, rappresentate da società costituite esclusivamente da imprenditori forestali o agricolo-forestali, singoli o associati, produttori della materia prima utilizzata per la produzione di energia.

Azione 2 – Servizi alla popolazione ed alle imprese

- Persone fisiche e m~~M~~icro imprese, definite secondo l'allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già attive nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi.

Dettaglio modifica al punto 3:

8.2.6.3.4.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 2 – Servizi alle popolazioni ed alle imprese

- Caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- ~~Coerenza del progetto con le strategie e la progettazione esecutiva del PIL di riferimento;~~
- Valutazione economica iniziativa;
- Coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni;
- Garanzia di generazione di nuova occupazione.

Dettaglio modifica al punto 4:

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 - Produzione di energia

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per mezzo di regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46, del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Adesione anche di imprenditori che non hanno ancora avviato l'attività

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 26: Sottomisura 7.1 – Operazione A) – FA 4A – Predisposizione e aggiornamento Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

E' necessario inserire una specifica relativa alla notifica del regime di aiuto, per maggiore chiarezza.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.7.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare in base al punto 3.2 degli orientamenti dell'UE per aiuti di stato settore agricolo e forestale 2014/C 204/01.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 27: Sottomisura 7.2 Operazione A) – FA 6A – Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Tra i criteri di selezione è stato eliminato il riferimento ai Progetti Integrati Locali (PIL) sostituendolo con quello relativo alle Aree Interne, dove effettivamente opera la sottomisura;
2. È stato inserita un riferimento più preciso al Regolamento UE 651/2014.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.7.3.2.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- ~~Interventi realizzati nell'ambito di Progetti Integrati Locali (PIL);~~
- Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e le relative strategie delle Aree Interne;

- Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa;
- Investimenti integrativi di interventi FESR;
- Investimenti realizzati nelle aree D e C3.

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.7.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Qualora ricorra l'aiuto di Stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ovvero da comunicare ai sensi ~~dell'art.~~degli articoli 40, 41 e 46 del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 28: Sottomisura 7.3 – Operazione A) – FA 6C – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.7.3.3.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- ~~sinergia con gli analoghi interventi del FESR~~Aree rurali della Regione Marche;
- ~~efficienza dell'investimento espressa in termini di rapporto costo/utenti raggiungibili dal servizio di banda larga~~Investimenti per connessioni ad oltre 100Mbit.

Effetti previsti della modifica
Probabilmente vi sarà una maggiore priorità di intervento nelle aree a maggiore indice di ruralità.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con l'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A Obiettivo Tematico 2

Modifica 29: Sottomisura 7.3 Operazione B) - FA 6C - Creazione miglioramento di servizi di base ICT a livello locale

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.7.3.4.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- ~~conformità degli investimenti previsti con l'AdP~~
- ~~rispetto dei criteri stabiliti dal Piano d'azione di ADM~~
- integrazione di servizi ICT tra più soggetti/istituzioni;
- realizzazione di progetti con il maggior numero di utenti attesi.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 30: Sottomisura 7.4 Operazione A) FA 6A Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
1. La modifica del paragrafo "Beneficiari" è una semplice precisazione;
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" E' stata introdotta la specifica del punteggio minimo da raggiungere al fine dell'ammissibilità all'aiuto della domanda, ed è stato corretto un refuso, considerato che nessuna Area Interna è al di fuori dell'area LEADER;
3. I criteri di selezione sono stati modificati con: a) l'esclusione del criterio legato alla progettazione PIL, sostituendolo con un criterio legato alle Aree Interne, in quanto la sottomisura è attuata in tali aree; b) l'esclusione del criterio legato al basso numero di abitanti del Comune, in quanto già presente e più pertinente quello legato alla bassa densità abitativa dei Comuni; c) introduzione di un criterio che privilegia le attività di erogazione di servizi alla persona, i quali sono particolarmente rilevanti nelle aree interne.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.7.3.5.4. Beneficiari
Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico e loro associazioni;
- Cooperative di comunità.

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

a) La misura è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali ~~esterne alle aree LEADER~~;
b) L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica al punto 3:

8.2.7.3.5.7 Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- ~~interventi realizzati nell'ambito di Progetti Integrati Locali (PIL);~~
- raggruppamenti di Comuni con minore densità abitativa;
- ~~raggruppamento di Comuni con basso numero di abitanti;~~
- raggruppamento di Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi;
- Investimenti realizzati nelle aree D e C3
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell'intervento con i fabbisogni individuati e le relative strategie delle Aree Interne
- Investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona.

Effetti previsti della modifica
Si rileva una maggiore propensione al finanziamneto di investimenti per i servizi alla persona.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 31: Sottomisura 7.5 Operazio A) FA 6A Investimenti in infrastrutture ricreazionali per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. La modifica del paragrafo "Beneficiari" è una semplice precisazione;
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" E' stata introdotta la specifica del punteggio minimo da raggiungere al fine dell'ammissibilità all'aiuto della domanda, ed è stato corretto un refuso, considerato che nessuna Area Interna è al di fuori dell'area LEADER

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Per tutte le azioni sono ammissibili all'aiuto i seguenti beneficiari:

- Enti locali, altri enti di diritto pubblico, ~~ed~~ associazioni senza scopo di lucro impegnate nel settore della cultura e delle tradizioni).

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

c) La misura è attivata nelle "aree interne" nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali ~~esterne alle aree LEADER~~;
d) L'infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di "piccola scala".

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 32: Sottomisura 7.6 – Operazione B) – FA 4A – Supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità della Rete Natura 2000

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. La modifica si rende necessaria innanzitutto per fare chiarezza sulle competenze dei diversi attori coinvolti nell'attuazione della sottomisura. In particolare, attualmente operano nell'ambito dell'azione b. sia la Regione che gli organismi gestori delle aree Natura 2000. Inoltre si chiarisce che le rilevazioni connesse al monitoraggio delle specie e degli habitat, sono realizzate anche fuori dalle aree Natura 2000, al fine di evidenziare la loro eventale presenza anche in aree non delimitate. Infine si stabilsce tra i compiti della Regione anche l'attività di coordinamento delle rilevazioni e la validazione dei dati ottenuti.
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" è stata inserita la necessità di raggiungimento di un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.
3. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è stata inserita una specifica nota in merito agli aiuti di stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.7.3.8.1 Descrizione del tipo di intervento

Finanziamento delle seguenti attività ~~di supporto alla strategia regionale di tutela della biodiversità nella Rete Natura 2000~~:
a. Implementazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio informatizzato della Rete Natura 2000 e delle specie e degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, attuato su base regionale, con correlata produzione di cartografie, report, atlanti, banche-dati di habitat e specie;
b. Azioni concernenti ~~studi,~~ inventari e rilevazione dei dati di supporto alla stesura e all'aggiornamento di strumenti di gestione ~~pianificazione~~ finalizzati alla conservazione di habitat di importanza Comunitaria e ~~specie~~ presenti dentro e fuori ~~ne~~i siti Natura 2000 nonché all'applicazione delle misure di conservazione ~~generali e sito specifiche~~ e dei piani di gestione dei siti Natura 2000.
c. Realizzazione di studi, connessi alle rilevazioni di cui alla lettera b., nonché il coordinamento delle stesse e la validazione dei dati ottenuti. Azioni di diffusione delle informazioni raccolte per la sensibilizzazione su queste tematiche ambientali.

[omissis…]

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Per le attività di cui alla lettera a) e c) della descrizione del tipo di operazione:

Regione Marche

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

~~Regione Marche e~~ Organismi deputati alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Marche

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Per le attività di cui alla lettera a) della descrizione del tipo di operazione:

- progettazione e realizzazione di strumenti informatici, con implementazione di strumenti GIS dedicati, in grado di gestire la produzione di cartografie, report, atlanti e banche-dati di habitat e specie della Rete Natura 2000 della regione Marche;

Per le attività di cui alla lettera b) della descrizione del tipo di operazione:

- ~~studi,~~ inventari e rilevazione di dati inerenti popolazioni di specie faunistiche e floristiche e di habitat ciatati negli allegati alle Direttive 94/43/CEE e 2009/147/CE e di particolare interesse conservazionistico;

Per le attività di cui alla lettera c) della descrizione del tipo di operazione:

- studi, validazione dei dati di cui al punto precendente, elaborazione di cartografie, reporting dei dati raccolti, atlanti di specie, aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e conservazionistico;
- attività di informazione e di sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza e agli stakeholders attraverso vari strumenti funzionali a diffondere i dati relativi a specie e habitat presenti nella Rete Natura 2000 come ad esempio seminari, pubblicazioni o manuali;
- acquisizione di servizi o incarichi di prestazioni professionali attinenti le attività previste.

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto i progetti riguardanti specie e habitat indicati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ~~e le aree Natura 2000 della Regione Marche~~.
Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica al punto 3:

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Qualora ricorra l'aiuto di stato da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione Reg UE 651/14 del 17.06.2014 (GBER) ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

Effetti previsti della modifica

Il monitoraggio è realizzato anche nel territorio esterno alle aree Natura 2000

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 33: Sottomisura 8.1 – Operazione A) – FA 5E – Imboschimenti di superfici agricole

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è stato sostituito il criterio di selezione relativo ad impianti realizzati in aree A e C1 ed è stato inserito il criterio legato alle aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici. Tale criterio appare più flessibile e maggiormente in grado di assicurare un rimboschimento tecnicamente corretto, creando boschi con maggiori probabilità di affermazione e di permanenza negli anni.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

- impianti realizzati in aree ZVN;
- ~~impianti realizzati in aree A e C1~~impianti realizzati in aree ad elevata vocazionalità valutata tenendo in considerazione le essenze utilizzate, le caratteristiche pedologiche e gli aspetti climatici.

Effetti previsti della modifica
Maggiore affinità dei boschi impiantati con l'areale oggetto dell'investimento

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La misura risulta coerente con l'Accordo di Partenariato per quanto attiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (Obiettivi Tematici 4, 5 e 6)

Modifica 34: Sottomisura 8.3 – Operazione A) – FA 5E – Prevenzione danni a foreste causati da incendi, calamità naturali e altri eventi catastrofici

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In sede di procedura scritta del settembre 2016 del Comitato di Sorveglianza, sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR. In particolare: a) per l'Azione 2 "Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico" è stato chiarito che il primo criterio riguarda l'estensione in ettari della superficie oggetto di investimento, mentre il secondo criterio fa riferimento alla pericolosità e non al rischio, coerentemente con gli obiettivi di tutelare le

superfici boscate e non le strutture. Infine è stato introdotto un nuovo criterio che favorisce gli interventi nelle aree boscate percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni; b) per l'Azione 3 "Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali", è stato precisato che la selezione verrà operata da una commissione unica regionale ed inoltre sono stati inseriti anche i criteri di selezione a cui i progetti devono rispondere

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) ~~delle aree~~ a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.A.C.R. n. 116/2004 e ss.mm. e ii.) ~~della superficie oggetto dell'investimento~~;
- grado di pericolosità~~rischio~~ del PAI (da ~~R~~P1 a ~~R~~P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) dell'area di intervento;
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- Comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni.

Azione 3 – Investimenti per il monitoraggio degli incendi boschivi e di altre calamità naturali

In base all'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 la selezione avverrà con gli stessi parametri e criteri utilizzati per i privati. Come soggetto pubblico la Regione Marche è in ogni caso sottoposta al rispetto della normativa sugli appalti europea, nazionale, e regionale

La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione di valutazione unica regionale, che si avvarrà di specifiche griglie di valutazione, al fine di garantire l'omogeneità di valutazione dei criteri qualitativi.

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze del personale impiegato e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 35: Sottomisura 8.6 – Operazione A) – FA 5C – Inv. trasfor. e comm. di prod. for. ed inv. for. per accresc. il val. econ. foreste

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è stato precisato che per l'azione 2, la priorità relativa alla estensione della superficie forestale detenuta, fa riferimento a quella oggetto di intervento;
2. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sempre per l'azione 2 è stato ridotto l'importo minimo per considerare un progetto ammissibile da 25.000 Euro a 20.000 Euro, a seguito di una più precisa verifica del prezzario regionale per interventi forestali.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1:

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

- estensione della superficie forestale detenuta oggetto di intervento;

[omissis…]

Dettaglio modifica al punto 2:

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Azione 2 – Interventi di miglioramento del valore economico delle foreste

[omissis…]

L'importo del singolo progetto è ammissibile entro i seguenti limiti:

- minimo € ~~25~~20.000,00 e massimo € 200.000,00.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 36: Sottomisura 9.1 – Operazione A) – FA 3A – Sostegno alla Costituzione di Associazioni ed Organizzazioni di produttori

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" l'attuale quarto criterio di selezione riguarda la tipologia di prodotto e la sua significatività nell'economia regionale. Ai fini di una maggiore efficacia del criterio, viene ora separato in due parti distinte (tipologia e significatività).

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

- il grado di rappresentatività e di aggregazione dell'associazione con la valutazione dei seguenti elementi ~~quali~~:
- il valore della produzione commercializzata;
- il numero dei soci;
- ~~la tipologia di prodotto e~~ la ~~sua~~ significatività del prodotto nell~~a~~'~~-~~economia regionale;
- la tipologia di prodotto ~~anche~~ in riferimento alle produzioni biologiche (anche paniere di produzioni bio) e di qualità.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 37: Modifiche comuni a tutte le sottomisure della Misura 10 e della Misura 11

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In fase di emanazione del primo bando per le misure agroambientali pluriennali, sono emerse alcune esigenze di modifica procedurali. In particolare:

1. Tenuto conto della elevatissima adesione al primo bando pubblicato per la misura 11 che ha utilizzato gran parte delle risorse disponibili a causa dell'assenza di criteri di selezione, è opportuno stabilire che, nel caso di aumento della superficie richiesta a premio entro i limiti del 15% di aumento, il periodo di impegno rimane invariato, mentre nella formulazione attuale della scheda di misura, l'impegno deve ripartire per nuovi 5 anni. L'attuale formulazione rende effettivamente molto incerto il fabbisogno complessivo della misura, potendosi prolungare di uno o più anni l'impegno assunto con gli agricoltori.

Per le stesse ragioni viene precisato che l'aumento massimo del 15% è riferito non ad una singola annualità ma all'intero periodo di impegno. La suddetta modalità applicativa dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 si ritiene debba riguardare tutte le sottomisure delle misure 10 e 11 dove esiste lo stesso potenziale problema sopra evidenziato;

2. Al fine di facilitare i controlli degli impegni si ritiene necessario stabilire che gli impegni agroambientali decorrono, per tutti gli agricoltori, dalla data di scadenza della presentazione delle domande previste dal bando e non dalla data di presentazione della singola domanda di aiuto di ogni singolo agricoltore.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

8.2.10.3.1.1. – 8.2.10.3.2.1 – 8.2.10.3.3.1. – 8.2.10.3.4.1. – 8.2.11.3.1.1. - 8.2.11.3.2.1. - Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2104. In particolare:

- se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione ~~un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito~~.

- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

[omissis…]

Dettaglio modifica 2

8.2.10.3.1.1. – 8.2.11.3.1.1. - 8.2.11.3.2.1. - Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Gli impegni decorrono dalla data ~~di presentazione della domanda di aiuto~~ stabilita nel bando e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno [omissis…].

8.2.10.3.1.2 – 8.2.10.3.2.2. – 8.2.10.3.3.2. - Tipo di sostegno

[omissis…]

Gli impegni decorrono dalla data ~~di presentazione della domanda di aiuto~~ stabilita nel bando e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno.

Effetti previsti della modifica
Maggiore semplicità nei controlli e maggiore certazza del fabbisogni finanziario per impegni pluriennali.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 38: Sottomisura 10.1 - Operazione A) - FA 4B - Produzione integrata per la tutela delle acque

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nei paragrafi 8.2.10.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento" e 8.2.10.3.1.2 "Tipo di sostegno" viene modificata la durata dell'impegno. Di norma l'impegno ha una durata di 5 anni ma si ritiene di poter innalzare tale durata a 6 o 7 anni nel caso di domande di sostegno presentate nell'ambito di un accordo agroambientale d'area in funzione dell'adesione della singola azienda all'accordo nel primo o secondo anno successivo al primo anno di creazione dell'accordo. In questo modo è possibile aumentare l'adesione degli agricoltori negli anni successivi al primo per elevare l'efficacia dell'azione collettiva. La durata variabile consente di far terminare l'impegno nello stesso anno a tutti gli aderenti.
2. La modifica al paragrafo 8.2.10.3.1.6 Condizioni di ammissibilità si è resa necessaria dopo l'entrata in vigore dell'operatività del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SNQPI) soprattutto ai fini della verificabilità e controllabilità degli impegni legati all'applicazione della produzione integrata. Il SQNPI prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche vengono svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base dei piani di controllo regionali redatti conformemente alle Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (di seguito LGNPC). Le LGNPC descrivono le modalità di adesione e di gestione al SNQPI, i soggetti che possono aderire sia singoli che associati e le tempistiche da rispettare per mantenere l'adesione al sistema stesso. Le LGNPC riportano l'insieme dei controlli che i piani di controllo regionali devono prevedere affinché possa essere rilasciata la certificazione in merito alla conformità del processo produttivo e del prodotto alle norme tecniche previste nel disciplinare. I prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti con lo specifico segno distintivo del SQNPI appositamente registrato. Coerentemente è stata prevista anche l'adesione al marchio QM che si basa sulla produzione integrata e controlla i disciplinari di produzione integrata.
3. I paragrafi 8.2.10.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" e 8.2.10.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" vengono modificati in conseguenza della modifica della complementarietà tra il PSR e l'OCM ortofrutta descritta nella modifica 62. Gli impegni agroambientali relativi alla produzione integrata sono finanziati con l'OCM ortofrutta, si esclude pertanto il finanziamento di tale azione dalla Misura 10.1.A del PSR al di fuori degli Accordi Agroambientali d'Area.
4. La modifica al paragrafo 8.2.10.3.1.8 Importi e aliquote è conseguente alla modifica delle condizioni di ammissibilità poiché, con l'introduzione di un maggiore impegno legato all'adesione obbligatoria al SQNPI o al QM sono stati valutati i maggiori costi e quindi adeguati i premi. La modifica al paragrafo 8.2.10.3.1.10. "Informazioni specifiche della misura" viene effettuata per aggiornare la tabella di

baseline per l'impegno "**Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino**" in funzione del maggiore impegno legato all'adesione obbligatoria al SQNPI o al QM. Inoltre viene meglio espresso il concetto dell'impegno relativo alle analisi del terreno la cui formulazione è risultata poco chiara.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Gli impegni decorrono dalla data ~~di scadenza per la presentazione delle domande di presentazione della domanda di aiuto~~ stabilita nel bando e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5, 6 o 7 anni.

8.2.10.3.1.2 Tipo di sostegno

[omissis…]

- La durata dell'impegno è di 5 anni che può essere prolungata a 6 o 7 anni per domande incluse in accordi agroambientali d'area.

Dettaglio modifica 2

8.2.10.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno alle seguenti condizioni:

Azione 1 (Produzione integrata) ed Azione 2 (Produzione integrata avanzata)

- sottopongano alle tecniche di produzione integrata tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;
- sono in possesso della certificazione di produzione integrata in base alle procedure del SQNPI o del Marchio QM o ne hanno fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- la superficie minima interessata dall'impegno sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di aiuto, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno;
- [omissis…]

Dettaglio modifica 3

8.2.10.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

- [omissis…]
- le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica~~, oppure i richiedenti siano soci di O.P. ortofrutticole~~. Il criterio di ammissibilità risponde allo specifico fabbisogno 15 "Favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione sostenibile del territorio con approcci collettivi", che evidenzia il notevole vantaggio in termini ambientali di interventi concentrati territorialmente. L'adesione alla presente misura è pertanto garantito a tutti i potenziali beneficiari della regione, a condizione che presentino uno specifico progetto collettivo alle condizioni meglio illustrate al paragrafo 8.1. del presente Programma

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Marche. Gli agricoltori possono beneficiare della presente sottomisura se ~~soci di O.P. ortofrutticole o~~ aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

[omissis…]

Dettaglio modifica 4

8.2.10.3.1.8 Importi e aliquote

Azione 1 - Produzione integrata

Gruppo colturale	~~Importo premio Euro/ettaro~~ ~~Domande individuali~~	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	~~100~~	~~110~~140
Ortaggi	~~300~~	~~330~~ 380
Vite	~~400~~	~~440~~ 480
Vite con vendemmia verde	~~0~~	0

Olivo	~~250~~	~~275~~315
Frutta	~~450~~	~~495~~ ~~550~~540

Azione 2 – Produzione integrata avanzata

Gruppo colturale	~~Importo premio Euro/ettaro~~ ~~Domande individuali~~	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo agroambientale
Frutta (melo, pero, pesco, susino, albicocco)	~~650~~	~~700~~~~730~~740

Dettaglio modifica 5:

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino e documentazione SQNPI o QM						
Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate: anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.) fertilizzazioni irrigazione monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti trattamenti fitosanitari scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Obbligo di certificazione al SQNPI o QM	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino	Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione La presentazione della richiesta nel sistema SQNPI o QM determina l'entrata nel sistema di certificazione. I costi di certificazione sono presi in considerazione nel calcolo del premio

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Fertilizzazione_1						
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico. Le analisi hanno validità di 5 anni. ~~per le colture annuali.~~ ~~Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. In ogni caso, p~~Per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, ~~le tali~~ analisi sono valide se effettuate non più di 12 mesi prima ~~debbono essere effettuate al più tardi un anno prima~~ dell'adesione alla presente misura Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale redatto sulla base di una analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico per coltura basato sui criteri riportati nei DPI.	CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati. DGR 147/2013 conferma ZVN In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 07.04.2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi. Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti	Minori spese per acquisto fertilizzanti. Su alcune colture si può verificare una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti Maggiore impegno di manodopera per prelievo campioni per analisi terreno. I costi relativi alle analisi non vengono direttamente remunerati Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità (fuori dalle ZVN) e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione

Effetti previsti della modifica
Sarà richiesta la presentazione della certificazione di peoduzione integrata da parte di un organismo terzo.

Impatto della modifica sugli indicatori
L'innalzamento dei premi, causati dall'aumento dei costi di produzione con tecniche integrate, porterà ad una limitata riduzione del numero di ettari finanziati.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La misura risulta coerente con l'Accordo di Partenariato per quanto attiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (Obiettivi Tematici 4, 5 e 6)

Modifica 39: Sottomisura 10.1 – Operazione C) - FA 4A - Gestione sostenibile dei pascoli

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Tra i beneficiari sono stati ricomprese le Comunanze agrarie, quali gestori del territorio, a condizione che gestiscano direttamente l'attività di pascolamento. La misura si rende necessaria per garantire la pratica del pascolo nelle aree montane dove i singoli agricoltori hanno a volte difficoltà a svolgere direttamente tale attività, sia per il numero limitato di capi a disposzione, che per l'elevato frazionamento delle superfici pascolive possedute dagli stessi agricoltori;
2. Sono stati inseriti i criteri di selezione in considerazione che le risorse finanziarie già dopo la scadenza del primo bando non consentono di garantire la certezza del finanziamneto di tutte le domande di sostegno che saranno presumibilmente presentate nelle prossime annualità.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

8.2.10.3.3.4. Beneficiari
I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati e le Comunanze agrarie qualora gestiscano direttamente le attività di pascolamento.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori e gli organismi gestori del territorio possono beneficiare del sostegno qualora rispettino le seguenti condizioni:

- il carico di bestiame per ettaro deve essere compreso tra 0,3 e 1 UBA/Ha;
- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o mantenuti al pascolo, in rapporto alle superfici dedicate al pascolo.

Dettaglio modifica 2

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:
- Pascoli ricadenti nelle aree protette o Natura 2000
- Estensione delle superfici interessate dal piano di pascolamento;
- Gestione associata delle superfici a pascolo da parte di agricoltori;

~~La misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.~~

Effetti previsti della modifica
Sarà predisposta una graduatoria di finanziamento

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 40: Sottomisura 10.2 Operazione A) FA 4A - Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su materiale genetico regionale

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sono stati inseriti i criteri di selezione in considerazione che le risorse finanziarie potrebbero, in futuro, non consentire di garantire la certezza del finanziamento di tutte le domande di sostegno che verranno presentate.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

~~In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni cumulative:~~
- ~~che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e~~
- ~~che l'entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.~~

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 41: Sottomisure 11.1 - Azione A) e Sottomisura 11.2 - Azione A)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Ai paragrafi 8.2.11.3.1.7. – 8.2.11.3.2.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" sono stati inseriti i criteri di selezione in considerazione che le risorse finanziarie già dopo la scadenza del primo bando non consentono di garantire la certezza del finanziamneto di tutte le domande di sostegno che saranno presumibilmente presentate nelle prossime annualità;
2. Le modifiche ai paragrafi 8.2.11.3.1.8 e 8.2.11.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno delle rispettive sottomisure hanno riguardato i seguenti elementi:
   a) l'inserimento dei caprini nel sostegno concesso agli ovini poiché, per puro errore materiale non sono stati inseriti nella prima stesura del testo. L'allevamento caprino è infatti assimilabile per tecnica produttiva e redditività economica all'allevamento ovino.
   b) è stato inserito il raggruppamento "leguminose" comprendente come colture il cece, la lenticchia e la cicerchia poiché il partenariato ha ritenuto che l'aggregazione di tali colture ai cereali, avesse penalizzato le leguminose con una sottostima della perdita di reddito. Si è quindi scorporato dal premio dei seminativi l'aiuto per le leguminose e si è deciso di articolare il nuovo premio per rispondere alle esigenze degli agricoltori. Il calcolo è stato differenziato sia per la nuova introduzione che per il mantenimento del metodo biologico.
   c) è stato inserito tra le colture a premio il Castagno in quanto con la modifica della Legge forestale L.R. 6/2005 anche le superfici investite a castagneto da frutto possono considerarsi superfici agricole utilizzabili (SAU) e quindi ammissibili al sostegno della Misura 11. La modifica della Legge 6/2005 prevede all'art. 2 (h) la seguente definizione del castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

8.2.11.3.1.7. – 8.2.11.3.2.7. - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti da sostenere farà riferimento ai seguenti criteri:

- Superfici ricadenti nelle aree protette o Natura 2000
- Superfici aziendali con prevalenza di colture intensive (frutta, ortive, ecc..);
- Coltivazione a biologico della totalità della superficie aziendale;
- Certificazione alla vendita della prevalenza delle produzioni biologiche aziendali

~~Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.~~

Dettaglio modifica 2 a):

8.2.11.3.1.8 – 8.2.11.3.2.8. - Importi e aliquote di sostegno

[omissis…]

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggere con bovini bio" o "foraggere con ovini e caprini bio" solo sulle superfici foraggere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 Uba/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento colturale "medica e foraggere avvicendate".

Dettaglio modifica 2 b) e 2c):

Calcolo per la nuova introduzione della tecnica biologica

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	240	260
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	250	270
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	570	600
Vite	800	850
Vite con vendemmia verde	600	660
Olivo	680	750
Frutta	800	850
Castagno	300	325
Foraggere con bovini bio	330	350
Foraggere con ovini e caprini bio	210	240

Calcolo per il mantenimento della tecnica biologica

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale

Seminativi	220	240
Leguminose (cece, lenticchia, cicerchia)	240	260
Foraggere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Castagno	270	300
Foraggere con bovini bio	300	330
Foraggere con ovini e caprini bio	190	210

Effetti previsti della modifica
Sarà predisposta una graduatoria di finanziamento.

Impatto della modifica sugli indicatori
La limitatezza dell'innalzamento dei premi causati dall'aumento dei costi di produzione delle leguminose, non determinerà una variazione del numero di ettari finanziati.

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La misura risulta coerente con l'Accordo di Partenariato per quanto attiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (Obiettivi Tematici 4, 5 e 6)

Modifica 42: Sottomisura 12.1 – Operazione A) – FA 4A – Misure di conservazione nei siti Natura 2000

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Tutta la misura è stata rivista in funzione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche approvate dai Soggetti gestori delle aree Natura 2000 e dalla Giunta regionale successivamente all'approvazione del PSR. In particolare si è proceduto ad inserire nuove azioni indennizzabili in base agli obblighi derivanti dalla presenza del sito Natura 2000. La selezione delle nuove azioni da inserire nel PSR è stata effettuata tenendo conto della possibilità della loro verificabilità e controllabilità.
Gli obblighi richiesti dalle nuove azioni inserite in conseguenza delle nuove misure di conservazione, sono stati valutati in funzione del maggiore impegno richiesto agli agricoltori nelle aree Natura 2000 in termini di maggiori costi o mancati guadagni.
Si riporta di seguito il dettaglio delle modifiche proposte

1. Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sono state aggiunte ulteriori n. 4 azioni ed i rispettivi dettagli di tutte le azioni (anche di quelle già presenti – vedi anche dettaglio dei siti)
2. Nel paragrafo "Collegamenti con altre normative" sono stati aggiornati i riferimenti normativi
3. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sono stati indicati i dettagli degli importi relativamente alle nuove azioni 4-5-6-7
4. Nel paragrafo "Informazioni specifiche per misura" è stata aggiornata la tabella relativa all'Azione 1 e sono state aggiunte le tabella relative alle nuove Azioni 4-5-6-7

5. Nel paragrafo “Informazioni specifiche della misura” è stata riportata la normativa di riferimento aggiornata (la modifica è trasversale a tutta la misura 12 – pertanto il riferimento verrà inserito anche nella sezione relativa alla sottomisura 12.2)

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica al punto 1

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000. Tali misure risultano obbligatorie per tutti gli agricoltori all’interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli. Gli atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione sono dettagliati nel paragrafo “Informazioni specifiche della misura ~~Collegamenti ad altre normative~~”.
In base alle misure di conservazione emanate sui territori all’interno delle aree Rete Natura 2000 i vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie consentono di attivare le seguenti azioni:
Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000
Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna
Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0
Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo
Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite
Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti
Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive
L’ Azione 1) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
L’Azione 2) e l’Azione 3) sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
L’azione 4) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026
L’Azione 5a) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5340003, IT5340021
L’Azione 5b) è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5320009, IT 5330024
L’Azione 6 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330009, IT5330015, IT5330021, IT5330022, IT5330023*, IT5330025, IT5330026, IT5330029*, IT5330030* (* solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini)
L’Azione 7 è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all’interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001* IT5330003* IT5330005* IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023*, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029*, IT5330030*, IT5340004, IT5340011, IT5340015 (* solo nel territorio esterno al Parco Nazionale dei Monti Sibillini)

In particolare l’Azione 1), ~~e~~ l’Azione 3), l’Azione 6 e l’Azione 7 riguardano la protezione di specifici Habitat (vedi fig.1).~~:~~

[omissis…]

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

Nome azienda - CUAA.

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento.

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di utilizzo del suolo e calcolo delle superfici foraggere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al SIC/ZPS.

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in scala 1: 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente Gestore; su base catastale (1: 2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- quota superiore a 1000 m s.l.m.;
- aree invase da Brachypodium sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio.

Individuazione delle aree a rischio di erosione.

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.).

Il piano ha valenza quinquennale.

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

- 5 a) lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri.

- 5 b) realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Le fasce si dovranno rispettare i seguenti criteri:
  - seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (Trifolium repens L., Trifolium pratense L.), medica (Medicago sativa L.), lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), sulla (Hedysarum coronarium L.) e colza (Brassica napus L. v. oleifera DC.);
  - sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno;
  - non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
  - divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

Se tali superfici sono utilizzate dal beneficiario per ottemperare agli obblighi legati al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e/o sono superfici dedicate ad aree di interesse ecologico (EFA), il premio verrà corrisposto sulla parte di superficie eccedente tali obblighi.

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-colturali, presenti nel sito. Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore. In ogni caso per tutte le aree sono previsti anche interventi da effettuare negli anni successivi al primo per evitare la ricrescita delle essenze legnose che dovranno pertanto essere specificate in apposito progetto. La superficie minima di intervento prevista per questa azione è pari a 1 ettaro.

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive
Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le praterie, sia naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalciato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata almeno quadriennale.

Dettaglio modifica al punto 2

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF.
- DGR n. 1106 del 01/08/2011 Misure conservazione Conero
- ~~DGR n. 1107 del 01/08/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5330030~~
- ~~DGR n. 1109 del 01/08/2011 Misure conservazione Sibillini~~
- ~~DGR n. 1201 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat *6210 Parco Sasso Simone e Simoncello~~
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5310031 e SIC IT5310019
- ~~DGR n. 1252 del 26/09/2011 Misure conservazione ZPS IT5330030 ZPS IT5330029~~
- ~~DGR n. 1395 del 24/10/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5310026 e SIC IT5310003~~
- ~~DGR n. 36 del 16/01/2012 Misure conservazione habitat 6210 e 6510 Parco Gola della Rossa~~
- DGR n. 1744 del 17/12/2012 Modifica misure conservazione Conero
- Altre DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo « Informazioni specifiche della misura »

Dettaglio modifica al punto 3

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

L’azione 1) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

- **100 Euro** primi 20 ha
- **40 Euro** per ulteriori ettari di superfice compresi tra 20-99
- **15 Euro** per ulteriori ettari di superfice compresi tra 100-200

Per ulteriori ettari di superficie interessata dal piano non viene corrisposta nessuna ulteriore indennità
L’importo complessivo erogabile è pertanto di 6.700 Euro per piani relativi ad aree superiori ai 200 ettari. L’importo viene concesso una tantum nell’anno in cui viene presentata la domanda e non potrà essere presentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano)

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite
- 5 a) **60 Euro** ad ettaro per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell’indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 800 mq)
- 5 b) **130 Euro** per la realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall’ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell’indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 1.000 mq.)

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti
- **200 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede di effettuare l’intervento di decespugliamento.

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive
- **170 Euro** per ettaro di superficie su cui si prevede l’attuazione degli interventi.

L’Azione 6) e l’Azione 7) non sono cumulabili tra di loro.

L’Azione 4) è cumulabile con l’Azione 6) e l’Azione 7). In questo caso l’importo complessivo erogabile potrà supere il massimale di 200 € rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla scheda di misura in 500 €/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene richiesto il contributo per l’Azione 4.

Dettaglio modifica al punto 4

8.2.12.3.1.10 Informazioni specifiche della misura

Nella tabella 1 ~~(a-d)~~ di baseline si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all’Azione 1) - Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000
Nella tabella 2 (a-b) di baseline si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all’Azione 2) - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna
Nella tabella 3 di baseline si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi all’Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0
Nelle tabelle 4-7 di baseline si riportano gli elementi di riferimento per la definizione degli impegni relativi alle Azioni da 4 a 7

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	Regolamenti comunali di Polizia rurale fissano generalmente alla data del 31/05per pascoli al di sopra dei 1000 m. e al 15/05 dagli 800 m.	La normale pratica agricola è quella prevista dai regolamenti comunali citati.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Presenza della documentazione di pascolamento Documenti di monticazione e demonticazione	Impedendo il pascolamento nel periodo della fioritura si favorisce la disseminazione delle essenze autoctone dei pascoli e il mantenimento delle specie protette degli habitat 6210 e 6510.
Periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	-	Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.1a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_prima parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI / REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Art. 93 comma 3 Reg. 1306/2013 " per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti." Il Dm 180/2015 recepisce tale articolo come BCAA8 per il mantenimento della proporzione entro la diminuzione del 5%.		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.

Carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha	-	-	Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.	Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale	Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat. Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	**CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE** -	**ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI**	**PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE** -	**VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**	**SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO**
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	-	Nella pratica normale non si effettua tale operazione	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La raccolta di essenze autoctone protegge la biodiversità delle praterie e garantisce l'adattabilità delle essenze vegetali nelle operazioni di trasemina.

Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	-	Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_terza parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	**CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE** -	**ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI**	**PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE** -	**VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**	**SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO**
interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L	-	Normalmente non effettuata o circoscritta a limitati interventi presso i punti di abbeverata -	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli -	-

	20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Le suddette norme sono pertinenti relativamente al divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente				
carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha -	-	-	Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.	Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale	Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat. Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1c § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1_quarta parte

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	Regolamenti comunali di Polizia rurale fissano generalmente alla data del 31/05per pascoli al di sopra dei 1000 m. e al 15/05 dagli 800 m.	La normale pratica agricola è quella prevista dai regolamenti comunali citati.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Presenza della documentazione di pascolamento Documenti di monticazione e demonticazione	Impedendo il pascolamento nel periodo della fioritura si favorisce la disseminazione delle essenze autoctone dei pascoli e il mantenimento delle specie protette degli habitat 6210 e 6510.
periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. brachipodium sp.pl.)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella pratica normale non si effettua tale operazione	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La raccolta di essenze autoctone protegge la biodiversità delle praterie e garantisce l'adattabilità delle essenze vegetali nelle operazioni di trasemina.

Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere
interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Le suddette norme sono pertinenti relativamente al divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente		Normalmente non effettuata o circoscritta a limitati interventi presso i punti di abbeverata	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	

carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha			Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.	Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale	Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat. Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.1b § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 1

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	**CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE**	**ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI**	**PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE**	**VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**	**SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO**
Mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente al termine del ciclo colturale dopo la raccolta e prima della data imposta dalla misura si effettuano le lavorazioni agronomiche.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio.
Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuata ad altezza inferiori a 10 cm.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_prima parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	**CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE**	**ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI**	**PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE**	**VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**	**SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO**
Creazione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso le fotointerpretazioni gis Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica
Creazione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica L'effetto secondario sulla tutela del suolo attraverso la protezione dall'erosione

Tab.2a § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 2_seconda parte

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 3

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 4**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO

Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 4,

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 5**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni Gis e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 5

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 6**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria invase da arbusti	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto di decespugliamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 6

DESCRIZIONE IMPEGNI **Misure di conservazione di aree Natura 2000 - Azione 7**	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto trasmesso all'ente gestore	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Tab.3 § 8.2.12.3.1.10 Baseline impegni Azione 7

Dettaglio modifica al punto 5

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

[omissis…]

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l'analisi si basa sui vincoli occasionati nelle zone interessate dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE. Le misure di conservazione generali per le aree Natura 2000 sono state individuate con i seguenti atti di Giunta regionale:

- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;

Con i seguenti atti di Giunta regionale sono stati inoltre adottate le misura di conservazione sito specifiche

- ~~DGR n. 1106 del 01/08/2011 Misure conservazione Conero~~
- ~~DGR n. 1107 del 01/08/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5330030~~
- ~~DGR n. 1109 del 01/08/2011 Misure conservazione Sibillini~~
- ~~DGR n. 1201 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat *6210 Parco Sasso Simone e Simoncello~~
- ~~DGR n. 1202 del 12/09/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5310031 e SIC IT5310019~~
- ~~DGR n. 1252 del 26/09/2011 Misure conservazione ZPS IT5330030 ZPS IT5330029~~
- ~~DGR n. 1395 del 24/10/2011 Misure conservazione habitat *6210 ZPS IT5310026 e SIC IT5310003~~
- ~~DGR n. 36 del 16/01/2012 Misure conservazione habitat 6210 e 6510 Parco Gola della Rossa~~
- ~~DGR n. 1744 del 17/12/2012 Modifica misure conservazione Conero~~
- DGR n. 1106 del 01/08/2011 LR n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Pubblicata nel BURM n.71 del 19/08/2011.
- DGR n. 1202 del 12/09/2011 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale *6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte

Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B. Pubblicata nel BURM n.81 del 23/09/2011.

- DGR n. 1744 del 17/12/2012 L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero. Modifica della DGR n. 1106 dell'1 agosto 2011.
- DGR n. 411 del 7 aprile 2014. Legge Regionale 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione speciale IT5340001 Litorale di Porto D'Ascoli.
- DGR n.549 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone, adottato dalla Provincia di Ascoli Piceno e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.550 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5330012 Macchia di Montenero, IT5330013 Macchia delle Tassinete, IT5330014 Fonte delle Bussare, adottati dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza e dell'Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.551 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320008 Selva di Castelfidardo, adottato dalla Provincia di Ancona e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.552 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340003 Monte dell'Ascensione, IT5340021 Monte dell'Ascensione, IT5340005 Ponte d'Arli, adottati dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dalla Provincia di Ascoli Piceno e dall'Unione Montana dei Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.553 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 Monte Conero, IT5320015 Monte Conero, adottati dall'Ente Parco regionale del Conero e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.554 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5310003 Monti Sasso Simone e Simoncello, IT5310004 Boschi del Carpegna, IT5310005 Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti, IT5310026 Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello adottati dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e dall'Unione Montana del Montefeltro e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.581 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5310010 Alpe della Luna – Bocca Trabaria adottato dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro e finanziato dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.582 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 IT5340006 Lecceto d'Acquasanta, IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta, IT5340007 S. Gerbone, IT5340008 Valle della Corte, IT5340009 Macera della Morte, IT5340010 Monte Comunitore, IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, adottati dall'Ente Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione, dal Parco nazionale dei Monti Sibillini e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n.583 del 15 luglio 2015. - Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 ZPS IT5320018, SIC IT5320001, SIC IT5320010, SIC IT5320014, ZPS IT5320016, SIC IT5320002, ZPS IT5320017, SIC IT5320004, SIC IT5320003, SIC IT5320011, SIC IT5330009, ZPS IT5330026, SIC IT5320012, SIC IT5330015, ZPS IT5330025, SIC IT5320013 adottati dal Parco della Gola della Rossa e Frasassi e dall'Unione Montana delle Alte Valli del Potenza ed Esino e finanziati dal PSR Marche 2007-2013, Misura 323
- DGR n. 634 del 20 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340004 Montagna dei Fiori, adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 657 del 27 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310011 Bocca Serriola e IT5310018 Serre del Burano, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone in qualità di ente di gestione.

- DGR n. 658 del 27 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310007 Litorale della Baia del Re, IT5310008 Corso dell'Arzilla, IT5310009 Selva di San Nicola, IT5310013 Mombaroccio, IT5310015 Tavernelle sul Metauro, IT5310022Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 659 del 27 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana dell'Esino Frasassi in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 660 del 27 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310016 Gola del Furlo, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 661 del 27 giugno 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria IT5310006 Colle San Bartolo, adottate dall'Ente Parco del Monte San Bartolo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 687 del 4 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340011 Monte Ceresa, adottate dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 688 del 4 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310014 Valle Avellana, adottate dall'Unione Montana del Montefeltro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 689 del 4 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 690 del 4 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330010 Piana di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 691 del 4 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo in Foglia, adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 766 del 18 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione del piano di gestione del sito Natura 2000 IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca, adottato dalla Provincia di Ancona e dalla Riserva naturale Ripa Bianca in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 767 del 18 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5320005 Costa tra Ancona e Portonovo, adottate dall'Ente Parco del Conero con i piani di gestione dei siti IT5320006 Portonovo e falesia calcarea a mare, IT5320007 e IT5320015 Monte Conero.
- DGR n. 768 del 18 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione dei SIC IT5330018 Gola di Pioraco, IT5330019 Piani di Montelago, IT5330020 Monte Pennino e Valle Scurosa e della ZPS IT5330028 Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 769 del 18 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 821 del 25 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330022 Montagna di Torricchio e della ZPS IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dall'Università di Camerino-Riserva di Torricchio in qualità di enti di gestione.

- DGR n. 822 del 25 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330023 Gola della Valnerina, Monte Fema per la parte esterna al Parco nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 823 del 25 luglio 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330017, IT5330023, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020 e delle ZPS IT5330029 e IT5330030, per le parti ricadenti all'interno del Parco dei Monti Sibillini, adottate dall'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini in qualità di ente di gestione.
- DGR n. 869 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra, adottate dalla Fondazione Giustiniani Bandini - Riserva Abbadia di Fiastra e della Provincia di Macerata in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 870 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330016 Gola di Sant'Estachio, adottate dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 871 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5340015 Montefalcone Appennino, Smerillo, adottate dall'Unione Montana dei Sibillini e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 872 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione della ZPS IT5330027 Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge,adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino, dall'Unione Montana delle Alti Valli del Potenza e dell'Esino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 873 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330011 Monte Letegge, Monte d'Aria e della ZPS IT5330029 dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana Marca di Camerino e dell'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di enti di gestione.
- DGR n. 874 del 1 agosto 2016. Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta, IT5330003 Rio Terro e IT5330005 Monte Castel Manardo, Tre Santi per la parte esterna al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, adottate dall'Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di ente di gestione.

[omissis…]

Le zone designate in applicazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono individuate sulla base dei progressivi aggiornamenti inviati dalla Regione Marche della Banca dati presso il Ministero dell'Ambiente e alle indicazioni riportate nelle seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;
- DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;
- DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;
- DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;
- DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.

Conseguentemente è stata adottata la Decisione della Commissione europea 2013/741/UE di approvazione dei nuovi perimetri dei SIC sulla base dell'aggiornamento della Banca dati Natura 2000 Marche che comprende anche i confini delle ZPS.
In base al Decreto MATTM 2 aprile 2014 tali decisioni della Commissione sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero. Inoltre con il Decreto MATTM 8 agosto 2014 è stato deciso

che l'elenco delle ZPS è pubblicato sul sito internet del MATTM dove sono consultabili anche i relativi aggiornamenti.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La misura risulta coerente con l'Accordo di Partenariato
per quanto attiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (Obiettivi Tematici 4, 5 e 6)

Modifica 43: Sottomisura 12.2 – Operazione A) – FA 4A – Indennità per aree forestali Natura 2000

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Tutta la misura è stata rivista in funzione dei piani di gestione e delle misure di conservazione sito specifiche approvate dai Soggetti gestori delle aree Natura 2000 e dalla Giunta regionale successivamente all'approvazione del PSR. Si è proceduto ad aggiornare le azioni indennizzabili in base agli obblighi derivanti dalla presenza del sito Natura 2000 determinati dalle nuove norme vigenti. La selezione delle nuove azioni da inserire nel PSR è stata effettuata tenendo conto della possibilità della loro verificabilità e controllabilità.
Gli obblighi richiesti dalle nuove azioni inserite in conseguenza delle nuove misure di conservazione, sono stati valutati in funzione del maggiore impegno richiesto ai conduttori di terreni forestali nelle aree Natura 2000 in termini di maggiori costi o mancati guadagni.

1. Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sono state inserite n. 5 azioni ed i rispettivi dettagli
2. Nel paragrafo "Tipo di sostegno" è stato corretto il riferimento al paragrafo "Costi ammissibili" sostituendolo con "Descrizione del tipo di intervento"
3. Il paragrafo "Collegamenti con altre normative" è stato aggiornato
4. Il paragrafo "Costi ammissibili" è stato aggiornato in base alle nuove azioni previste; la descrizione delle azioni oggetto della misura è stata lasciata unicamente nel capitolo "Descrizione del tipo di intervento" in analogia con quanto presente nella sottomisura 12.1
5. Il paragrafo "Condizioni di ammissibilità" è stato aggiornato, inserendo le condizioni di ammissibilità legate alle nuove azioni
6. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sono stati aggiornati i dettagli relativi alle diverse azioni previste.
7. Nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura 12.2" è stata modificata la tabella di baseline
8. Nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura 12" è stata riportata la normativa di riferimento aggiornata (vedi dettaglio riportato nell'ambito della sezione specifica alla descrizione della modifica alla Sottomisura 12.1).

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno ai beneficiari, detentori di aree forestali, per compensare gli eventuali maggiori costi od i mancati guadagni derivanti dall'applicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).
La misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste (tagli intercalari o di utilizzazione e rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti) ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei siti della Rete Natura 2000 regionale, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi.
In base alle misure di conservazione sito specifiche emanate sui territorio all'interno delle aree della Rete Natura 2000 i vincoli relativi alle attività selvicolturali consentono di attivare le seguenti azioni:

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5340021.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.

- È attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310010, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330013, IT5330014, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340003, IT5340005, IT5340006, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340013, IT5340014, IT5340016, IT5340017, IT5340018, IT5340019, IT5340020, IT5340021.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

- è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei seguenti siti: IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320002, IT5320003, IT5320004, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320016, IT5320017, IT5320018, IT5330001, IT5330002, IT5330003, IT5330004, IT5330005, IT5330006, IT5330007, IT5330008, IT5330009, IT5330010, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330017, IT5330018, IT5330019, IT5330020, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330027, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340013, IT5340014, IT5340015, IT5340016, IT5340017, IT5340019, IT5340020

Di seguito si dettagliano gli impegni per ciascuna azione.

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha
Nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari devono essere rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati. In fase di progettazione le isole di biodiversità sono rappresentate in cartografia e i dati relativi sono informatizzati e georiferiti nel sistema UTM 33 INT1909 ED50 e WGS84 e forniti all'Ente Parco e al Coordinamento territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato in formato shapefile. Gli alberi interni alle isole non concorrono alla determinazione del numero di matricine da rilasciare a dote del bosco.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)
Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro.
Quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, devono essere rilasciate delle isole di invecchiamento dell'ampiezza media di 0,5 ettari nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.
È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.
Al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere la superficie da riservare al taglio deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito
In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.

Dettaglio della modifica al punto 2

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

È concesso un aiuto volto a compensare i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti previsti dalle vigenti misure regionali di conservazione del settore forestale per i siti della rete Natura 2000 riportati al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento~~Costi Ammissibili~~" di cui alla presente sottomisura.

Dettaglio della modifica al punto 3

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992;
- Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009;
- DPR n. 357/1997;
- DPR 120/2003;
- DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS;
- DGR 220/2010 modifiche DGR 1471/2008;
- DGR n.390 del 1 aprile 2014 Approvazione PAF;
- DGR relative all'adozione delle misure di conservazione sito specifiche dettagliate nel paragrafo "Informazioni specifiche della misura".

Dettaglio della modifica al punto 4

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione dei divieti presenti all'interno delle Aree Natura 2000 derivanti dalla previsioni delle misure di conservazione previste per il settore forestale.
L'importo del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
~~In particolare sono previsti i seguenti divieti dalle misure di conservazione del settore forestale, di cui alla DGR n1471 del 27 ottobre 2008, da applicare nelle ZPS della Rete Natura 2000 del territorio regionale:~~
~~1. divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi (ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee; ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei);~~
~~2. divieto di utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche (ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee; ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei).~~
L'aiuto è erogato nel solo anno in cui si effettua il~~la~~ taglio~~ata~~ del bosco autorizzato~~a~~ dall'ente competente ai sensi dell'art. 10, comma 5, primo paragrafo, della l.r. n. 6/2005.
~~I confini delle rete Natura 2000 regionale sono stati da ultimo aggiornati con gli atti regionale di seguito riportati.~~
- ~~DGR n. 843 del 24/05/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di MC;~~
- ~~DGR n. 1421 del 04/10/2010 Revisione perimetri siti nella provincia di AN;~~
- ~~DGR n. 1025 del 18/07/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di FM;~~
- ~~DGR n. 1383 del 17/10/2011 Revisione perimetri siti nella provincia di AP;~~
- ~~DGR n. 83 del 30/01/2012 Revisione perimetri siti nella provincia di PU.~~

~~Conseguentemente è stata adottata la Decisione della Commissione europea 2013/741/UE di approvazione dei nuovi perimetri dei SIC sulla base dell'aggiornamento della Banca dati Natura 2000 Marche che comprende anche i confini delle ZPS.~~

Dettaglio della modifica al punto 5

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili agli aiuti i beneficiari che rispettino le seguenti condizioni:
- La misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE) in cui sono previste le misure di conservazione specificamente richiamate.

~~• la misura è applicabile in tutte le zone individuate dalla Regione Marche ai sensi, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) in cui siano presenti ambienti forestali delle montagne mediterranee e ambienti misti mediterranei.~~

• La superficie oggetto di domanda deve avere una estensione minima di 1 ettaro. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di aiuto, che nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato, rendendo di fatto non interessante la forma di sostegno.

• Le particelle oggetto della richiesta di indennità devono essere inserite all'interno del fascicolo aziendale del richiedente.

• Per tutte le aree oggetto di indennità il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione al taglio rilasciata dagli enti competenti in materia e, ove previsto, dal nulla osta rilasciato dall'area protetta e deve fornire la cartografia con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito).

Dettaglio della modifica al punto 6

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013.~~ ed ammonta:~~

~~• 200 Euro per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione specifiche nell'anno in cui si effettua il taglio del bosco relativamente divieto di utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche;~~

~~• 100 Euro per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione specifiche nell'anno in cui si effettua il taglio del bosco relativamente al divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.~~

Di seguito vengono dettagliati i costi ad ettaro di superficie oggetto di domanda

Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha

• **200 Euro** per la realizzazione (comprensiva di tutte le attività connesse alla loro realizzazione dalla fase progettuale all'individuazione sul territorio) di isole di biodiversità da lasciare ad invecchiamento indefinito su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha.

Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli)

• **150 Euro** per il rilascio di 5 ulteriori matricine ad invecchiamento indefinito rispetto alle 5 previste dalla normativa regionale.

Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro

• **200 Euro** per il rilascio di aree non tagliate nelle aree oggetto di autorizzazione al taglio.

Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore

• **120 Euro** per il rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. La superficie da riservare al taglio, al fine di permettere il calcolo dell'indennità da corrispondere, deve avere un'estensione minima di 400 mq/ha, pari al 4% di una superficie di 1 ettaro interessata dall'autorizzazione al taglio.

Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito

• **200 Euro** per le attività connesse alla marcatura degli alberi da lasciare ad invecchiamento indefinito e alla conseguente registrazione e georeferenziazione degli stessi.

Le Azioni non sono cumulabili tra di loro ad eccezione dell'Azione 4 e dell'Azione 5. Nel caso in cui sulla stessa superficie vengano chieste entrambe le azioni l'importo massimo erogabile è pari al massimale previsto per la misura corrispondente a 200 €/ha.
Da comunicare ai sensi del art. 36 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Dettaglio della modifica al punto 7

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

~~DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)~~	~~OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)~~	~~PRATICHE FORESTALI NORMALI~~	~~VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ~~	~~SIGNIFICATO AMBIENTALE~~
~~Divieto di utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche (ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee; ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei)~~	~~Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo~~	~~Utilizzo di queste aree c impluvi e dei canaloni come vie di esbosco senza accorgimenti particolari~~	~~Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli concordato con OP e AdG~~ ~~Verifiche sulla presenza di impluvi e canaloni mediante fotointerpretazione e analisi della cartografia~~	~~Contenimento di possibili danni arrecati dalle tecniche di esbosco al suolo e agli habitat presenti nei canaloni e negli impluvi~~
~~Divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi (ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee; ZPS caratterizzate dalla~~	~~Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo~~	~~Assenza di particolari accorgimenti a riguardo~~	~~Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli~~	~~Preservazione di potenziali ambiti di nidificazione per l'avifauna~~

~~presenza di ambienti misti mediterranei)~~			~~concordato con OP e AdG~~	

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI (Habitat forestali)	OBBLIGHI DI BASELINE RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI (PDMPF – DGR 2585/2001)	PRATICHE FORESTALI NORMALI	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE
Azione 1) Isole di biodiversità su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 ha. Obbligo nell'esecuzione di tagli boschivi di fine turno dei cedui su superfici superiori a 3 ettari di rilasciate superfici forestali destinate all'invecchiamento indefinito, denominate "isole di biodiversità". L'estensione delle isole di biodiversità ammonta al 3% della superficie al taglio. Ciascuna isola ha estensione non inferiore a 500 metri quadrati.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio	Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche
Azione 2) Rilascio 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito (tutti i tagli).	Gli articoli 24 e 28 prevedono il rilascio di una matricina ad	Viene lasciato ad invecchia-mento indefinito il	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al	Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla

Almeno un terzo del numero di matricine da riservare è di età multipla del turno e tra queste sono destinate all'invecchiamento indefinito almeno dieci matricine ad ettaro, e in proporzione per frazione di bosco soggetta ad utilizzazione, scelte tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo.	invecchiamento indefinito ogni 2000 metri. L'impegno risulta pertanto riguardare 5 piante soprannumerarie rispetto a quanto previsto dalla normativa	numero di matricine prescritto dalla norma	taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	conservazio-ne di specie faunistiche di interesse conservazio-nistico
Azione 3) Rilascio di aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie complessiva di almeno 1 ettaro. Obbligo quando sono effettuati i tagli di sgombero del vecchio soprassuolo di origine gamica od agamica, in seguito all'affermazione della rinnovazione nata dai tagli, di rilasciate delle isole di invecchiamento nell'ambito dell'area da rigenerare, per una superficie complessiva pari al 10% di quest'ultima, con l'intenzione di mantenerle per un periodo pari almeno doppio del turno ed il rilascio dei soggetti di legge previsti per l'invecchiamento indefinito.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non	Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizzazione forestale, favorendo al contempo la resilienza dell'area e accelerando il processo di recupero delle valenze naturalistiche

			oggetto di taglio	
Azione 4) Rilascio fasce di rispetto di 10 metri lungo gli impluvi specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore. È vietato il taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni e temporanei, specificamente individuati dall'ente gestore, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio. I corsi d'acqua oggetto del divieto devono essere specificamente individuati e cartografati dall'ente gestore.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	I tagli di utilizzazione forestali vengono effettuati senza l'obbligo di procedere al rilascio di aree non soggette al taglio in prossimità degli impluvi	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli - Verifiche anche tramite fotointerpretazione del rilascio delle aree non oggetto di taglio	Protezione delle aree umide dagli effetti delle utilizzazioni forestali. Riduzione degli effetti di disturbo sulla biocenosi determinati dall'utilizza-zione forestale
Azione 5) Marcatura piante ad invecchiamento indefinito In sede di atto autorizzativo dell'ente gestore per istanze, progetti o piani di taglio è fatto obbligo, mediante apposita prescrizione, di marcare in modo più duraturo possibile gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito, ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali e norme per la gestione dei boschi marchigiani.	Non sono presenti specifiche indicazioni pertinenti a riguardo	La normativa prevede l'obbligo di rilascio delle piante ad invecchia-mento indefinito ma non quello della loro marcatura ed individuazione puntuale	- Presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni al taglio - Si prevede che debbano essere fornite le cartografie con l'indicazione dell'area di intervento in cui siano evidenziati gli elementi o le aree oggetto dell'indennità (il materiale dovrà essere fornito anche in modo informatizzato e georiferito). - Verifiche in loco anche mediante accordi che	Preservazione di potenziali ambiti funzionali alla conservazio-ne di specie faunistiche di interesse conservazio-nistico, favorendo al contempo le attività gestionali dell'ente gestore

			comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	

Tab.1 § 8.2.12.3.2.10 Tabella di baseline

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La misura risulta coerente con l'Accordo di Partenariato per quanto attiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (Obiettivi Tematici 4, 5 e 6)

Modifica 44: Sottomisura 14.1 – Operazione A) – FA 3A – Pagamenti per il benessere degli animali

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In fase di emanazione del primo bando per il sostegno degli impegni volti a migliorare il benessere animale, è emersa la necessità di selezionale le domande che a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione risultano ancora con il medesimo punteggio. Si propone pertando di finanziare, a parità di punteggio i beneficiari che hanno previsto ulteriori impegni, oltre a quelli compensati ed in caso di ulteriore parità, di finanziare le domande con numero di UBA più elevato.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie. I criteri di selezione dei beneficiari faranno riferimento alle seguenti priorità:

1. allevamenti ubicati in zone montane di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13;
2. allevamenti sentinella (Regolamento ce 1266/2007 e s.m.; decreto legislativo 225/2003 e s.m.; Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini);
3. aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti (Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del DPR 320/1954 – art. 1 lista delle malattie infettive trasmissibili);
4. adesione ad azioni di controllo di malattie infettive a carattere volontario (IBR dei bovini in previsione di riattivazione del piano IBR 2009-2011 di cui al Decreto PF VSA 181/2009; PARATUBERCOLOSI per la parte relativa all'attivazione della partecipazione volontaria al piano di controllo per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti delle paratubercolosi bovina di cui all'accordo Stato Regioni n. 146/CSR del 17 ottobre 2013).

La misura impegna l'allevatore a raggiungere obbligatoriamente tutti gli obiettivi indicati nelle azioni 1 e 4 ed a raggiungere in maniera facoltativa tutti gli obiettivi indicati nell'azione 2 (box in stalla / paddock esterni) o nell'azione 3 (pascolo nel periodo primaverile-estivo). A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità al richiedente che ottiene un punteggio più elevato in relazione ai suddetti obiettivi.

In caso di ulteriore parità verranno finanziate le domande con numero di UBA più elevato purché accertato in BDN alla data di rilascio della domanda.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 45: Sottomisura 15.1 – Azione A) – FA 4A – Pagamento per gli impegni ambientali forestali

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Viene precisato che tra le associazioni tra soggetti pubblici e privati sono compresi anche gli organsimi pubblico privati di gestione associata delle foreste.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare della presente sottomisura:
- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- Altri soggetti e enti di diritto pubblico o privato;
- Associazioni dei soggetti di cui sopra, compresi gli organsimi pubblico privati di gestione associata delle foreste.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste à un soggetto di diritto privato o un Comune.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 46: Sottomisura 15.2 – - Azione A) – FA 4A – Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Al paragrafo 8.2.15.3.2.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" si è provveduto alla correzione di un errore palese;
2. Al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è stato inserito il riferimento alla comunicazione in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 702/14.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per le operazioni previste dalla presente sottomisura la concessione degli aiuti avverrà sulla base di specifici progetti presentati da ASSAM.

~~In particolare, per quanto riguarda i contratti in-house, sussisteranno le due seguenti condizioni cumulative:~~

~~• che l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e~~

~~che l'entità in-house svolga la parte più importante delle proprie attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.~~L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda avviene sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza e completezza del progetto in relazione alle esigenze individuate;
- Competenze delle persone impiegate nel progetto e capacità organizzative e gestionali;
- Entità e qualità delle azioni proposte.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

L'aiuto dovrà essere comunicato in esenzione ai sensi dell'articolo 42 del Reg UE 702/14.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 47: Sottomisura 16.1 – Operazione A) - FA 2A - Sostegno alla creazione e al funzionamento di gruppi operativi del PEI

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nel paragrafo relativo alla descrizione generale della misura è stata inserita una precisazione in merito all'aiuto di stato;
2. Nel paragrafo relativo alla descrizione dell'intervento della sottomisura 16.1. è stata specificata meglio la tematica di intervento relativa la mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento;
3. Nel paragrafo 8.2.16.3.1.4. "*Beneficiari*" vengono introdotte le imprese produttrici di fattori di produzione in quanto con le loro strutture produttive risultano potenzialmete utili alla sperimentazione applicativa di nuove tecnologie;
4. Nel paragrafo "*Condizioni di ammissibilità*" e stata riformulata la frase relativa alla condizione di accesso legata al puntegigo minimo per eliminare ogni incertezza interpretativa;
5. Nel paragrafo "*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*" viene eliminato il doppio criterio di selezione connesso alle aggregazioni di filiera;
6. Nel paragrafo "*Importi e aliquote di sostegno*" sono inserite alcune specificazioni applicative della normativa sugli aiuti di Stato ed un chiarimento per una maggiore flessibilità applicativa, relativamente al fatto che la sottomisura oltre a poter essere applicata con la combinazione di più misure, potrebbe riguardare anche soltanto i costi di cooperazione ed i costi diretti specifici per i test e le prove.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

[omissis…]

La **sottomisura 16.9.** promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio – sanitari/ terapeutici, strettamente collegati con l'attività agricola.
Gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

[omissis…]

Sono individuate le seguenti tematiche di intervento preferenziale, in linea con le strategie regionali delle Smart spcialization ed in coerenza con l'Accordo di Partenariato:

- Tutela della biodiversità, i servizi eco sistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;
- Tecniche a basso impatto ambientale e biologiche;
- Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro adattamento, anche attraverso la riconversione colturale verso produzioni "no-food";

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

[omissis…]

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

I beneficiari della sottomisura sono i Gruppi Operativi (GO) del PEI ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (UE) 1305/2013. Gli attori coinvolti in un GO possono essere: imprenditori agricoli e forestali (in forma individuale o associata), le imprese di trasformazione e commercializzazione, imprese produttrici di fattori di produzione, Enti ed Istituti di ricerca, erogatori di servizi pubblici e privati (di base, specializzati e di supporto tecnico), altri soggetti del settore agroalimentare, dei territori rurali e della società civile, comprese le organizzazioni non governative, gli "innovation broker", quali facilitatori del progetto.

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.16.3.1.6. "Condizioni di ammissibilità"

[omissis…]

Al fine di collegare l'attività dei GO con la Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI o della Rete PEI, con la domanda d'aiuto e a conclusione del progetto, dovrà essere compilato un rapporto di sintesi contenente gli elementi comuni definiti nel documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability" (annex 1).

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo~~È fissato un punteggio minimo di accesso legato alla qualità progettuale~~.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 5:

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[omissis…]

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

Per quanto riguarda i G.O. volti a rispondere alle esigenze di innovazione di interesse pubblico la valutazione avverrà in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR;
- il grado di completezza e la corrispondenza della composizione del GO in funzione delle attività da realizzare;
- la capacità organizzativa e gestionale del G.O.;
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- la connessione del progetto ad un progetto di filiera, ad un accordo agroambientale o ad una strategia di sviluppo locale di un PIL;
- l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività;
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati.
- ~~la ricaduta del progetto in termini di filiera.~~

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 6:

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno

Azione 1 – Fase di setting-up

Per la fase di setting up l'intervento fornisce un sostegno per un contributo massimo di 30.000,00 euro, sotto forma di sovvenzioni per le spese ammissibili effettivamente sostenute e pagate. L'aliquota di sostegno è pari all'100% delle spese ammesse.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Azione 2 – Finanziamento dei Gruppi Operativi

Per la realizzazione del Piano del GO l'importo del contributo non può superare i 500.000,00 euro. L'intensità di aiuto è pari al 80% delle spese ammesse, fatto salvo gli interventi che costituiscono aiuti di stato. Tale livello di sostegno è elevato al 100% nei seguenti casi:

- Tutela della biodiversità;
- Tecniche di produzione agricola a basso impatto ambientale e biologiche;
- Modalità di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- Tutela dell'assetto idro-geologico del territorio;

Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione di un GO con altri operanti sul territorio regionale, interregionale e comunitario finalizzata alla realizzazione di un progetto in comune, nel rispetto

delle indicazioni delle linee guida comunitarie sulle sinergie tra fondi e della sezione 4.5 "Cross-border operational groups" del documento "Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability".

I progetti di innovazione, fatti salvo i costi di cooperazione ed i costi diretti specifici per i test e le prove, saranno attuati anche mediante l'utilizzo combinato di più misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO. ~~I progetti di innovazione saranno attuati mediante l'utilizzo combinato di più misure, di cui saranno beneficiari i singoli componenti del GO.~~ In ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite per ciascuna specifica misura definita nelle specifiche schede ed in particolare gli eventuali soggetti beneficiari del relativo sostegno devono possedere i requisiti richiesti.

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo~~.~~, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis;

Per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6, ~~ovvero del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.~~degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

Per le zone rurali da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

Potrà essere comunicato inoltre l'aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 31 del Reg UE 702/2014 per tutti gli interventi che rispettano le condizioni previste dal richiamato articolo.

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Effetti previsti della modifica
È prevista la possibilità di applicazione della sola misura di cooperazione disgiunta da altre sottomisure, inoltre potranno far aprte della cooperazione anche imprese produttrici dei fattori produttivi.

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 48: Sottomisura 16.2 – Operazione A) - FA 2A - Sostegno a prog. pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Come per la sottomisura 16.1. nel paragrafo "*Condizioni di ammissi*
2. *bilità*" e stata riformulata la frase relativa alla condizione di accesso legata al puntegigo minimo per eliminare ogni incertezza interpretativa.

3. In sede di Comitato di Sorveglianza del 21 ottobre 2015, sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR;
4. Come per la sottomisura 16.1. nel paragrafo "*Importi e aliquote di sostegno*" sono inserite alcune specificazioni applicative della normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo~~È fissato un punteggio minimo di accesso legato alla qualità progettuale~~.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- la rispondenza del progetto agli obiettivi individuati dal PSR, attraverso la verifica della rispondenza del singolo progetto ai temi trasversali ed ai relativi fabbisogni del Programma;
- ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività e sua rappresentatività nella composizione del soggetto proponente;
- ~~progetti che garantiscono una ricaduta concreta e pratica nel settore agroalimentare e forestale, rispetto alle tematiche trasversali del Programma;~~
- ~~il grado di completezza della composizione del beneficiario in funzione delle attività da realizzare;~~
- la capacità organizzativa e gestionale del beneficiario;
- ~~il grado di rappresentatività del settore agricolo, agroalimentare e forestale, da parte del partenariato privato coinvolto;~~
- il grado di innovazione tecnico-scientifica della proposta;
- ~~l'ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessati ai risultati dell'attività;~~
- la qualità ed entità delle azioni di divulgazione dei risultati;
- progetti pilota finalizzati al raggiungimento di obiettivi di tutela della biodiversità, di conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, di prevenzione del rischio idrogeologico, nonché di progetti attinenti tecniche di coltivazione e allevamento biologici.

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, ~~.~~ il sostegno nell'ambito della presente misura è

concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis;

Per il settore forestale da notificare aiuto ai sensi del punto 2.6~~, ovvero del punto 3.10 (zone rurali)~~ degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale~~.~~ e comunque gli aiuti devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11 degli stessi orientamenti.

Per le zone rurali da notificare ai sensi del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

Potrà essere comunicato inoltre l'aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 31 del Reg UE 702/2014 per tutti gli interventi che rispettano le condizioni previste dal richiamato articolo.

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 49: Sottomisura 16.3 – Operazione A) - FA 6A - Cooperazione tra piccoli operatori per diverse finalità nelle aree LEADER

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, tenuto conto della data di probabile avvio delle attività;
2. Al paragrafo 8.2.16.3.3.6. "Condizioni di ammissibilità" viene eliminato il criterio di ammissibilità che obbligava l'inclusione del progetto di cooperazione nell'ambito di un PIL in quanto anche la sola misura di cooperazione potrebbe garantire una efficace azione di aggregazione. Viene inoltre inserita la necessità di raggiungimento di un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione. Conseguentemente è stata adeguata la dicitura del primo criterio di selezione al paragrafo 8.2.16.3.3.7.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5 anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione della presente operazione è ammissibile alle seguenti condizioni:

- ~~L'inclusione del progetto di cooperazione nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di un PIL,) così come definito al paragrafo 8.1. ;~~
- Presentare un progetto poliennale di promozione e commercializzazione delle iniziative dell'associazione coerente con le politiche territoriali generali regionali e specifiche dei territori Leader ~~del PIL di riferimento~~.

- Le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno di formalizzare un accordo tra i partecipanti al progetto di cooperazione.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- Progetti che prevedono azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie nell'ambito di ~~altri~~ PIL

Effetti previsti della modifica
La durata della cooperazione è limitata a 5 anni

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 50: Sottomisura 16.4 – Operazione A) – FA 3A – Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.;
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" è stato precisato che le produzioni interessate dalla cooperazione sono tutte quelle derivanti dalla lavorazione di materie prime comprese nell'Allegato I anche solo come input. È stata inoltre meglio precisata la distinzione tra filiera corta e marcato locale;
3. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sono inserite alcune specificazioni applicative della normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5 anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione di filiera dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. Sono interessate dal sostegno le sole produzioni agricole e quelle non agricole derivanti dalla trasformazione di prodotti Allegato I;
2. il soggetto promotore richiedente deve presentare un progetto di cooperazione che contenga i seguenti elementi:

- delimitazione dell'area del "mercato locale" e/o l'indicazione degli intermediari della "filiera corta";
- descrizione del contesto, dei fabbisogni e della strategia di intervento;
- tempistica di realizzazione del progetto;
- descrizione dei risultati attesi;

3. le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione;
4. le filiere ammesse alla presente misura nella categoria "filiere corte" non devono coinvolgere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore finale. Per intermediario si intende un'entità che acquista il prodotto dal produttore allo scopo di rivenderlo;
5. nel caso di "mercato locale" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto;
6. rispetto dei requisiti generali per le filiere indicati al capitolo 8.1. del presente programma;
7. Il soggetto beneficiario deve garantire una capacità amministrativa ex-ante, tramite il rispetto di standard minimi di competenze del personale coinvolto;

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è

concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Effetti previsti della modifica
La durata della cooperazione è limitata a 5 anni

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 51: Sottomisura 16.5 – Oper. A) – FA 4C – Sostegno per azioni collettive per mitigaz. e adattam. al camb.climatico e per miglioram. ambiente

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.;
2. Nel paragrafo "Beneficiari" per l'Azione 1 sono state inserite tra i beneficiari anche le Comunanze Agrarie e loro associazioni nell'ottica di favorire quanto più possibile la cooperazione in campo ambientale;
3. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" la frase relativa al punteggio minimo di accesso è stata omologata a quella inserita nelle altre sottomisure.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.5.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5 anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.5.4. Beneficiari

[omissis…]

Azione 1 – Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico

- Comuni o loro associazioni, associazioni di agricoltori, Consorzio di Bonifica, organismi pubblico-privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali, Enti gestori delle aree protette, Comunanze agrarie e loro associazioni.

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

5. Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono ~~È fissato~~ un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.~~legato al livello di partecipazione all'interno dell'area di ricaduta dell'Accordo agroambientale, in termini di superficie (Ha), numero di aziende, o di altro criterio territoriale valido in funzione alla tipologia di accordo ed agli obiettivi del progetto.~~

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 52: Sottomisura 16.6 – Operazione A) – FA 5C – Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.;
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" la frase relativa al punteggio minimo di accesso è stata omologata a quella inserita nelle altre sottomisure;
3. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sono inserite alcune specificazioni applicative della normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.6.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5 anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.~~legato alla qualità progettuale.~~

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 53: Sottomisura 16.7 – Operazione A) – FA 6A – Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.;
2. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" la frase relativa al punteggio minimo di accesso è stata omologata a quella inserita nelle altre sottomisure.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.7.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5

anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione~~legato alla qualità progettuale~~.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 54: Sottomisura 16.8 – Operazione A) – FA 5E – Supporto per l'elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.;
2. Nel paragrafo "Costi ammissibili", a seguito di una analisi sui costi degli interventi effettuata in sede di stesura del bando, è stata prevista una riduzione percentuale degli importi massimi ammissibili nelle aree già pianificate in passato;
3. Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" la frase relativa al punteggio minimo di accesso è stata omologata a quella inserita nelle altre sottomisure;
4. Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" sono inserite alcune specificazioni applicative della normativa sugli aiuti di Stato.

Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio della modifica al punto 1:

8.2.16.3.8.2. Tipo di sostegno

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Durata del progetto fino a ~~7~~ 5 anni.

Dettaglio della modifica al punto 2:

8.2.16.3.8.5. Costi ammissibili

[omissis…]

L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione in numero massimo di 5 copie dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi ~~minori~~ ridotti del 20% dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato. Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014-2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).

[omissis…]

Dettaglio della modifica al punto 3:

8.2.16.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

[omissis…]

È fissato un punteggio minimo di accesso sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio della modifica al punto 4:

8.2.16.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[omissis…]

Per gli interventi che costituiscono aiuto di stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato 1 del Trattato e/o che non sono a beneficio del settore agricolo, il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso conformemente al regolamento 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 55: Sottomisura 16.9 – Operazione A) – FA 2A – Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

E' stata ridotta la durata massima del progetto di cooperazione da 7 anni prevista dal regolamento a 5 anni, per le ragioni illustrate nella sottomisura 16.3.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.16.3.9.2. Tipo di sostegno

[omissis…]

Il contributo è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto, e comunque per un periodo non superiore a ~~sette~~ 5 anni.

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 56: M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel paragrafo relativo alla descrizione generale della misura è stata adeguata una frase che poteva risultare incongruente con alcuni passaggi precedenti del testo del medesimo paragrafo 8.2.17.2. In particolare, precedentemente alla frase in questione, si stabilisce che l'ambito di azione dei GAL può essere esteso alle modalità e agli strumenti ritenuti più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale indicate nel PSL, purché siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui ai regolamenti (UE) n° 1303/2013 e 1305/2013 e contribuiscano agli obiettivi e alle priorità del FEASR. La frase in esame, senza la modifica proposta potrebbe invece limitare il campo di azione dei GAL.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

[omissis…]

La conseguenza di quanto sopra, per quanto riguarda le misure che possono essere sostenute dal FEASR, è quella di ammetterle all'intervento del Leader~~, tutte le misure che possono essere sostenute dal FEASR~~, a

condizione che vengano dimostrati i vantaggi dell'approccio bottom-up rispetto al PSR, in termini di efficacia, connessa o alla maggiore aderenza dei progetti alle peculiarità del territorio o legata al maggiore impegno degli operatori locali, che possa facilitare una maggiore integrazione tra i progetti.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
La modifica risulta coerente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato Sezione 1A Obiettivo Tematico 9 (che prevede priorità di investimento in strategie di sviluppo locale partecipativo nell'ambito della politica di sviluppo rurale) e alla Sezione 3

Modifica 57: Sottomisura 19.1 – Azione A) – FA 6B – Sostegno preparatorio

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto dovrà avvenire sulla base di specifici bandi di accesso, secondo le priorità sotto riportate:

- Modalità previste di coinvolgimento del partenariato locale nella definizione delle strategie generali del PSL e nella individuazione di strategie di aggregazione territoriale sub-GAL:
- Livello di dettaglio e chiarezza del progetto;
- Strategia organizzativa ed attività previste.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 58: Sottomisura 19.2 – Azione A) – FA 6B – Attivazione di sottomisure per gli obiettivi delle aree tematiche (GAL)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

In sede di Comitato di Sorveglianza sono stati meglio esplicitati alcuni criteri di selezione per la misura che vengono riportati in modo completo nella nuova versione del PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

8.2.17.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei GAL sono relativi a:

A. Struttura del partenariato;

B. Capacità del GAL di dare attuazione al PSL;

C. Struttura ed impostazione del PSL

I criteri di selezione delle misure attivate dai GAL saranno proposti dai GAL stessi sulla base delle strategie individuate nei PSL saranno approvati previa valutazione della loro coerenza e pertinenza con gli obiettivi del PSL e dopo essere stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza del PSR Marche.

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 59: Capitolo 10 – Piano di Finanziamento

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Si è rilevata la necessità di implementare la dotazione finanziaria della misura 6 per garantire l'avvio della nuova azione della sottomisura 6.4 inserita nella modifica del PSR. La dotazione che al momento si stima necessaria è pari a 4 Milioni di Euro di spesa pubblica.

2. A seguito dell'apertura del primo bando della sottomisura 14.1 sono pervenute domande per oltre 5,5 Milioni di Euro, solo per la prima annualità (e quindi per i 5 anni l'importo richiesto supererebbe i 27 Milioni di Euro), a fronte di una dotazione a bando di 5.000.000 di spesa pubblica per l'intero periodo di programmazione, (stessa dotazione del PSR 2007-2013, in cui alla fine del periodo i pagamenti per il benessere degli animali era di poco superiore ai 3 Milioni di Euro). Per dare un segnale alla molteplicità di agricoltori che hanno fatto domanda, si rende necessario l'incremento di 3 Milioni di Euro a favore della sottomisura 14.1.

3. Le risorse finanziarie totali, necessarie per effettuare le modifiche ai punti 1 e 2, pari a 7 Milioni di Euro verranno prelevate dalla sottomisura 4.1 - FA 2A. Nella tabella sotto vengono schematizzati i vari passaggi finanziari tra le varie sottomisure:

	SITUAZIONE ATTUALE		MODIFICHE APPORTATE		VERSIONE MODIFICATA	
	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR
MISURA 4.1 FA 2A	85.300.000,00	36.781.360,00	- 7.000.000,00	- 3.018.400,00	78.300.000,00	33.762.960,00
MISURA 6.4 FA 2A	21.000.000,00	9.055.200,00	+ 4.000.000,00	+ 1.724.800,00	25.000.000,00	10.780.000,00
MISURA 14.1 FA 3A	5.000.000,00	2.156.000,00	+ 3.000.000,00	+ 1.293.600,00	8.000.000,00	3.449.600,00

4. Nel capitolo 10 "Piano di Finanziamento" non emergono due ulteriori modifiche alle dotazioni finanziarie di quattro sottomisure (11.1 – 11.2 – 19.2 – 19.3) in quanto le modifiche consistono nel passaggio di dotazione finanziaria all'interno della stessa misura e stessa FA o Priorità. Tale modifica quindi viene evidenziata solo al capitolo 11 "Piano di Indicatori" ma le loro motivazioni vengono riportate di seguito. A seguito dell'emissione dei primi bandi delle sottomisure 11.1 e 11.2 entrambe le sottomisure hanno avuto un buon tasso di adesione e considerato che nell'attuale versione del PSR non sono previsti criteri di selezione per la misura 11, è necessario procedere con uno spostamento di fondi dalla sottomisura 11.2 alla sottomisura 11.1, al fine di garantire la copertura di tutte le domande pervenute in entrambe le sottomisure, tenendo anche conto dei trascinamenti. Per qunato riguarda la misura 19, lo spostamento finanziario dalla sottomisura 19.2 alla 19.3 è motivato dalla necessità di garantire un'adeguata dotazione alla misura 19.3, dopo aver tenuto conto dei trascinamenti che risultano di entità decisamente maggiore rispetto a quanto previsto attualmente nel PSR.

Descrizione delle modifiche proposte

Descrizione della modifica al punto 1

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)**	**Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)**	**Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)**	**Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)**	**Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)**	**Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)**
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%					~~9,055,200~~10.780.000.00 (2A) 7,761,600.00 (2B) 2,414,720.00 (6A)
Total						0,00	~~19.231.520~~20.956.320,00

Descrizione della modifica al punto 2

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%					~~2,156,000~~3.449.600.00 (3A)
Total						0,00	~~2.156.000~~3.449.600,00

Descrizione della modifica al punto 3:

10.3.4. M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'AG conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni	Main	43.12%					~~41~~38,~~524~~506,~~560~~160.00 (2A) 5,864,320.00 (3A) 1,293,600.00 (5A) 1,466,080.00 (5B) 2,587,200.00 (P4)
Total						0,00	~~52.735.760~~49.717.360,00

Descrizione della modifica al punto 4:

	SITUAZIONE ATTUALE		MODIFICHE APPORTATE		VERSIONE MODIFICATA	
	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR
MISURA 11.1 P4		2.156.000	+ 10.500.000	+ 4.527.600	15.500.000	6.683.600

	5.000.000					
MISURA 11.2 P4	75.000.000	32.340.000	-10.500.000	- 4.527.600	64.500.000	27.812.400

	SITUAZIONE ATTUALE		MODIFICHE APPORTATE		VERSIONE MODIFICATA	
	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR	SPESA PUBBLICA	FEASR
MISURA 19.2 FA 6B	49.800.000	21.473.760	- 1.793.598	- 773.399,4600	48.006.402	20.700.360,54
MISURA 19.3 FA 6B	2.000.000	862.400	+ 1.793.598	+ 773.399,4600	3.793.598	1.635.799,46

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 60: Capitolo 11 – Piano di Indicatori

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche al capitolo degli indicatori sono determinate dalle precedenti modifiche al piano finanziario e riguardano nello specifico:
- per la FA 2A) l'indicatore T4 e i suoi relativi indicatori di output M04-M06;
- per la FA 3A) l'indicatore di output M14;
- per la FA 4 Agricoltura l'indicatore di output M10 e M11;
- per la FA 6B) l'indicatore di output M19;

Una eccezione riguarda la misura 11, in cui la modifica degli ettari è stata determinata anche dal fatto che nella quantificazione degli stessi non si tiene conto delle risorse (e nemmeno degli ettari) destinati ai trascinamenti. Ora, visto che gli importi previsti per i trascinamenti si sono ridotti notevolmente rispetto alle iniziali previsioni, con un conseguente aumento di dotazione dei fondi "liberi" per la nuova programmazione, gli ettari complessivamente sono aumentati, oltre che essere distribuiti diversamente tra 11.1 e 11.2.
Una seconda eccezione riguarda la misura 10.1, in cui la variazione del numero di ettari di superficie è stata determinata dalla modifica del calcolo dei premi per le singole colture per la sottomisura 10.1.A. A fronte di un aumento di circa l'11% medio ad ettaro degli stessi premi, si è stimata una corrispondente riduzione del numero di ettari.

Descrizione delle modifiche proposte

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**1,3446**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	65602,00

[omissis…]

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[omissis…]		
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	65602,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	11.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	193207.073.684,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	7885.300.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	8996.300.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	55.432.37346.563.193,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	251.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	14.000.000,00

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

[omissis…]

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[omissis…]		
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	N. di beneficiari	14892,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	85.000.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	816,00

M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.000.000,00

11.4.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
[omissis…]		
M10 - - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	22.971 ~~23.191~~,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	11.673~~3.765~~,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	47.032~~38.557~~,00
[omissis…]		

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

[omissis…]

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	6,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	579.558,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	300.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	48.006.402~~49.800.000~~,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	3.793.598~~2.000.000~~,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	8.460.000,00

Effetti previsti della modifica

Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato

Nessuno

Modifica 61: Capitolo 13 – ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 13 rappresenta il riepilogo, a livello di misura, degli aiuti di stato riportati all'interno delle schede di misura. Le modifiche apportate riguardono le seguenti misure: Misura 1 e Misura 2

1. Al capitolo *13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)* paragrafo 13.1.1.1. "Indicazione" è stata inserita la specifica inerente l'applicazione del regime de minimis.
2. Al capitolo *13.2 - M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)* paragrafo 13.2.1.1. "Indicazione" è stata inserita la specifica relativa agli aiuti di stato
3. Al capitolo 13.16 - M16 - Cooperazione (art. 35) paragrafo 13.16.1.1. Indicazione* è stata inserita la specifica relativa agli aiuti di stato

Per il dettaglio all'interno delle singole sottomisure vedere le relative modifiche nelle schede sopra riportate in cui è stata inserita la specifica inerente l'applicazione della notifica degli aiuti di stato.

Descrizione delle modifiche proposte

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

13.1.1.1. Indicazione*

Da comunicare ai sensi degli art. 38 (settore forestale) e 47 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l'energia e per i prodotti fuori allegati I del trattato.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

13.2.1.1. Indicazione*:

Da comunicare ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali.

13.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

13.16.1.1. Indicazione*:

Da notificare ai sensi del punto 2.6 degli orientamenti per il settore forestale, ovvero del punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, ovvero contributo concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Potrà essere comunicato inoltre l'aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 31 del Reg UE 702/2014 per tutti gli interventi che rispettano le condizioni previste dal richiamato articolo.

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 62: Capitolo 14 - Demarcazione con OCM

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito della emanazione dei primi bandi per le sottomisure 1.1, 1.2, 4.1. e 4.3, nonché in relazione al primo anno di attuazione delle nuove OCM vino ed ortofrutta, sono emerse alcune esigenze di modifica dei criteri di complementarietà tra PSR ed OCM fissati in sede di prima programmazione. In particolare sono state rilevate le seguenti necessità:

1. Per quanto riguarda l'OCM ortofrutta:
   - Si rende opportuno ammettere al sostegno dell'OCM i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti, tenuto conto dell'importanza delle scelte varietali in relazione alla programmazione degli impianti e delle relative varietà coltivate;
   - Il PSR dovrebbe inoltre finanziare tutte le attrezzature generiche, in quanto non connesse ai programmi operativi dell'OCM e gli investimenti in macchinari specifici di importo superiore a 50.000 Euro in quanto le risorse dei programmi marchigiani dell'OCM hanno risorse limitate. Si conferma invece il limite di 160.000 massimo di spesa nell'OCM, ma soltanto per investimenti strutturali;
   - Per quanto riguarda gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione viene precisato che il limite massimo di investimento per l'OCM riguarda tutte le tipologie di progettazione e non soltanto gli investimenti di completamento e ammodernamento dei processi in atto. Questo al fine di evitare dubbi interpretativi della norma;
   - Il sostegno dell'agricoltura integrata non è più garantiro dal PSR, che si concentra nel finanziamento degli accordi agroambientali d'area, ma dall'OCM. La motivazione riguarda una maggiore semplificazione di accesso da parte dei soci delle OP che dispongono si una unica linea di sostegno;
   - Il limite di complementarietà per la sperimentazione è ridotto da 300.000 Euro a 100.000 Euro massimo finanziabili con l'OCM, in ragione della dimensione generalmente limitata dei progetti in questo settore;

- Tutte le attività di formazione, informazione e consulenza attinenti il settore ortofrutta, sono finanziate dall'OCM, tenuto conto dell'elevato tasso di specializzazione settoriale di tali tipologie intervento;

2. Per quasnto riguarda l'OCM vino:
   - I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della superficie vitata, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Pertanto questi investimenti saranno finanziati con la misura 4.1. del PSR;
   - Attualmente l'OCM vino finanzia gli investimenti nelle aziende agricole con un costo totale superiore a 50.000 Euro. Tenuto conto della dimensione mediamente più elevata degli investimenti realizzati nel settore vitivinicolo, si ritiene opportuno innalzare tale limite a 70.000 Euro;
   - Soltanto l'OCM vino, inoltre, potrà finanziare i punti vendita e le sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale. In quest'ultimo caso interviene soltanto il PSR, il solo strumento che potrà operare in un'ottica di aggregazione tra imprese, finalizzata alla valorizzazione delle produzioni;
   - Infine è stabilita una demarcazione specifica per le PMI che trasformano almeno il 60% di materia prima extra aziendale. In questo caso il limite massimo superiore degli investimenti realizzati nell'OCM vino viene fissato in 2.000.000 di Euro, essendo poco significativo per il settore, sia il vecchio limite di 50.000 Euro, che il nuovo limite di 70.000 Euro.

3. Per quanto riguarda i premi accoppiati art. 52 Reg UE 1307/13- Misure del PSR si è ritenuto oppportuno chiarire, anche a seguito delle modifiche apportate alla misura 11, che non sussistono sovrapposizioni tra gli aiuti previsti con il premio accoppiato e gli aiuti previsti con la misura 10.1.d) e la misura 11.

Descrizione delle modifiche proposte

Modifica al capitolo 14 Informazioni sulla complementarità

[omissis…]

<u>Settore Ortofrutticolo</u>

Partendo da questi presupposti e per l'effettiva realizzazione della complementarietà nel settore Ortofrutticolo la demarcazione tra OCM e PSR viene stabilita come segue:

Per gli investimenti nell'ambito di azioni intese a pianificare la produzione, a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti, a migliorare le condizioni di commercializzazione e per altre azioni (esclusi gli investimenti realizzati nell'ambito di misure di prevenzione e gestione delle crisi, Azioni ambientali e Ricerca e produzione sperimentale) fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding" vigono la seguenti regole di demarcazione di tipo finanziario:

Il Programma di sviluppo Rurale interviene esclusivamente:

- nelle aziende agricole che non aderiscono ad OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;

- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per investimenti strutturali con dimensione finanziaria complessiva superiore ai 160.000,00 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di

investimenti), con esclusione dei costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;

- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per tutte le attrezzature generiche

- nelle ~~e~~ aziende agricole socie di OP/AOP per le macchine e le attrezzature specifiche per il settore ortofrutta con importo complessivo superiore a 50.000 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti);

- nelle imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP/AOP e non svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per tutte le tipologie di intervento;

- nelle imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP/AOP e/o svolgono esse stesse ruolo di OP/AOP per investimenti relativi a progetti con costo totale superiore a 450.000 Euro.

L'OCM interviene esclusivamente:

- nelle aziende agricole socie di OP/AOP per investimenti strutturali con dimensione finanziaria complessiva inferiore ai 160.000,00 euro e per tutti i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti;

- aziende agricole socie di OP/AOP ~~per tutte le attrezzature generiche e~~ per le macchine e attrezzature specifiche per il settore ortofrutta con importo complessivo inferiore a 50.000 € (con riferimento alla singola azienda ed al singolo piano di investimenti);

- nelle~~per le~~ imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P., e/o che svolgono esse stesse ruolo di O.P., per investimenti ~~di completamento e ammodernamento dei processi in atto~~ relativi a progetti con~~e di~~ costo totale inferiore a 450.000,00 euro.

- ~~per le aziende agricole aderenti alle OP azioni di consulenza aziendale riguardanti il settore ortofrutticolo;~~

Inoltre, gli investimenti nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi: investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie sono a carico di OCM.

Investimenti nell'ambito delle misure ambientali sono a carico di OCM.

L'agricoltura biologica, ~~la produzione integrata sono a~~ è a carico del~~i~~ PSR (art.~~28 e~~ 29)

La produzione integrata (art. 28) è a carico del PSR per i soci di OP che aderiscono agli accordi agroambientali d'area e dell'~~di~~ OCM ~~solo le azioni che non sono state previste nel PSR o per impegni diversi da quelli previsti nel PSR~~per tutti gli altri soci di OP.

~~Ricerca e~~ no ricerca produzione sperimentale (inclusi gli investimenti) sono a carico dell'OCM per progetti di importo complessivo inferiore a ~~300~~100.000 Euro. I progetti complessivi superiori a ~~300~~100.000 Euro sono finanziati dal PSR attraverso le mis. 16.1 Azione 2 e 16.2.

~~Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza sono a carico di OCM le azioni inerenti le misure/azioni della Strategia Nazionale.~~

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di OP non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 1 del PSR.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di tali OP non potranno usufruire di attività di consulenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della misura 2 del PSR.

La promozione e comunicazione relativa ai marchi commerciali delle OP sono finanziate dall'OCM. Le azioni che non promuovono i singoli marchi commerciali sono finanziate dal PSR.

Assicurazione del raccolto: a carico di OCM solo le polizze relative alle perdite commerciali dell'OP, mentre sono a carico del PSR quelle relative all'art.37.

[omissis…]

Settore vitivinicolo

Si premette che:

- il settore vitivinicolo prevede, ai sensi del REG CE 555/08 e successive modifiche ed integrazioni, concessione di aiuti da parte dell'OCM alle singole imprese, per una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo.

- le erogazioni vengono effettuate dallo stesso Organismo pagatore del PSR OP AGEA

Di seguito vengono prese in considerazione le misure per le quali è richiesta una demarcazione.

La promozione a norma dell'articolo 45 del Reg UE 1308/13 (articolo 5 septies del Reg CE 555/08). Non si prevede di attivare la misura rivolta al mercato interno che quindi verrà esclusivamente finanziata attraverso le misure del PSR (misura 3), mentre la misura per la promozione sui mercati extra UE verrà finanziata solo con le risorse e regole dell'OCM.

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti compreso il reimpianto a norma dell'articolo 46 del Reg UE 1308/13 (art. 6 bis comma 3 Reg CE 555/08) verranno sostenute con l'OCM e non potranno essere ammissibili con le misure del PSR. Con le misure del PSR verranno finanziati solo operazioni relative ad investimenti materiali per la gestione delle operazioni colturali e di raccolta che non sono previste nell'OCM.

I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 del Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della superficie vitata, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati con la misura 4.1. del PSR.

Gli investimenti a norma dell'articolo 50 del Reg UE 1308/13, investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Questi investimenti sono volti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato, nonché all'aumento della competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili, possono essere sostenuti dalle misure del PSR in particolare misura 4, misura 6 e misura 16. Si ritiene, fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding", di demarcare il sostegno come segue:.

Per le imprese agricole (produzione uve e produzione vino nel caso di lavorazione di almento il 60% di materia prima aziendale):

OCM Vino

- Tutti gli i~~I~~nvestimenti fino a ~~50~~70.000 euro
- e punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale indipendentemente dalla soglia finanziaria ~~OCM Vino~~

PSR

- Investimenti oltre i ~~50~~70.000 euro PSR. Sono esclusi comunque i punti vendita e le sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale

Per le PMI imprese non agricole (produzione vino nel caso di lavorazione di almento il 60% di materia prima extra-aziendale):

- Investimenti fino a 2.000.000 di euro OCM Vino
- Investimenti oltre i 2.000.000 di euro PSR.

La vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM verrà decurtato dai premi previsti dalle richiamate misure 10 e 11, secondo le modalità di calcolo standard di costi aggiuntivi e dai mancati redditi, con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.

L'innovazione nel settore vitivinicolo per investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere anche il trasferimento di conoscenze. Il Mipaaf non ha inteso attivare la misura dell'innovazione con il PNS pertanto le azioni di innovazione, la formazione, l'informazione e la consulenza relative al settore vitivinicolo, verranno sostenute solo con le misure 1,2 e 16 dello Sviluppo Rurale.

[omissis…]

Premi accoppiati art. 52 Reg UE 1307/13- Misure del PSR
Omissis
Premi a superficie per produzioni vegetali

Omissis

~~L'unica operazione che prevede un premio a ettaro in base alla tipologia di coltura è la 10.1.D sulla Conservazione del patrimonio genetico, misura a favore della coltivazione delle varietà locali autoctone.~~
Le tipologie di operazione del PSR 2014-2020 che prevedono premi a superficie associati alla coltivazione di specie teoricamente sovrapponibili con i premi di cui sopra sono le tipologie di operazione della sottomisura 10.1.D Conservazione del patrimonio genetico, misura a favore della coltivazione delle varietà locali autoctone della Misura 11 Agricoltura biologica. Tuttavia non sussistono sovrapposizioni tra gli aiuti poichè ~~La finalità dei due pagamenti è nettamente diversa~~: con il premio accoppiato si intende aiutare un intero settore in difficoltà con l'impegno di coltivare le suddette specie secondo le normali pratiche agricole e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR compensano gli ulteriori aggravi, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti dalla coltivazione ; ~~con il premio per le~~di varietà locali ~~si intende risarcire quegli agricoltori che coltivano varietà~~ con performance inferiori rispetto alle varietà commerciali ma che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale, oppure dall'applicazione di tecniche biologiche. ~~Pertanto non si ravvisa doppia compensazione in quanto la misura 10.1D va a colmare il gap fra le normali varietà e quelle locali autoctone che hanno minori rese e/o maggiori costi.~~

Effetti previsti della modifica
Evitare il doppio finanziamento

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 63: Paragrafo 15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Nel paragrafo "15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza" sono state apportate integrazioni/correzioni in merito ai componenti del Comitato di Sorveglianza

Descrizione delle modifiche proposte

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

[omissis…]

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la seguente composizione:

- l'Assessore all'Agricoltura
- l'Autorità di gestione del PSR
- i Dirigenti dei Servizi coinvolti nella programmazione e nel coordinamento della gestione delle misure;

- Le Organizzazioni agricole professionali;
- I rappresentanti delle cooperative;
- I rappresentanti dei sindacati dei lavoratori agricoli;
- Il rappresentante dell'organismo di rappresentanza dei GAL regionali;
- I rappresentanti delle associazioni interprofessionali;
- Un rappresentante delle imprese agromeccaniche;
- Un rappresentante regionale dell'ANCI;
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni
- Un rappresentante delle Unioni volontarie dei Comuni Montani
- Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Un rappresentante delle Associazioni dei consumatori operanti a livello regionale;
- Un rappresentante delle Associazioni ambientaliste operanti a livello regionale;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- Un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FEAMP;
- Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Un rappresentante delle Università Regionali;
- ~~Un rappresentante di AGEA;~~
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche;
- Un rappresentante del Ministero italiano dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (dipartimento per lo Sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici ed energia);~~.~~
- Il Servizio meteorologico della Protezione Civile;
- L'Autorità di bacino;

- Rappresentanti della ricerca e del mondo accademico compresi gli istituti, i centri di ricerca e i dipartimenti universitari che si occupano di cambiamenti climatici;
- Le ONG con specifiche esperienze in cambiamenti climatici;
- Un rappresentante dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- Un rappresentante del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- Un rappresentante del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;
- Un rappresentante delle Imprese del settore Agroalimentare;
- Un rappresentante dell'ABI- Associazione Bancaria Italiana
- Un rappresentante delle associazioni Rom, Sinti e Camminanti.

I rappresentanti della Commissione Europea e dell'Organismo Pagatore possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del Comitato con funzioni consultive.

[omissis…]

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 64: Capitolo 18.2 – Statement by the functionally independent body (…)

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica riguarda l'aggiornamento della denominazione sociale del soggetto al quale la Regione Marche si rivolge per la certificazione dell'adeguatezza e dell'esattezza della metodologia utilizzata e dei caIcoli eseguiti per la definizione dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno al fine della determinazione dei premi definiti nelle misure relative al presente programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Il CRA-INEA ha assunto il nome di CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ed è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf.

Descrizione delle modifiche proposte

La Regione Marche si avvale di CREA ex CRA-INEA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per la valutazione indipendente dell'adeguatezza e dell'esattezza

della metodologia utilizzata e dei calcoli eseguiti per la definizione dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno al fine della determinazione dei premi definiti nelle misure relative al presente programma di sviluppo rurale 2014-2020.

A tal fine si allega al presente programma (Fig 1.1-1.4) specifica dichiarazione fornita dal CRA-INEA, organismo funzionalmente indipendente ai sensi dell'Art.62(2) del reg.1305/2013, in possesso della necessaria perizia in quanto soggetto di qualificata e riconosciuta esperienza e competenza nel settore degli studi e della ricerca economica in ambito agricolo.

Al programma è allegata anche la metodologia di calcolo dei premi (cap.21).

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno

Modifica 65: Capitolo 19 - Disposizioni transitorie

Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Nel paragrafo "19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura" sono state apportate delle modifiche, consistenti in primo luogo, nell'inserimento delle misure 1.2.5. e 2.1.5 tra le misure "da trascinare", sia nel testo, che nella tabella allegata. Tale inserimento si rende necessario per permettere il pagamento di domande per le quali non era stato possibile effettuare il pagamento entro il 31/12/2015 per esaurimento dei fondi dell'asse (misura 125) o perché bloccate al momento della liquidazione per anomalie potenzialmente risolvibili (misura 215). In secondo luogo, la modifica ha riguardato la correzione della tabella allegata, relativamente agli importi indicativi da trascinare. La precedente stima era stata fatta in un momento in cui l'attuazione era ancora in pieno svolgimento. Ora invece è possibile effettuare una quantificazione più corrispondente alla realtà, potendo tenere conto di quanto effettivamente pagato entro la fine del 2015, delle domande che a quella date erano rimaste istruite ma non pagate da Agea per vari motivi e di quelle alle quali, sulla base dei regolamenti di transizione, si era permesso di rendicontare oltre la data del 31/12/2015. In terzo luogo nella tabella è stato modificato l'anno previsto per l'ultimo pagamento, sostituendo il 2016 con il 2017, proprio per evitare che potenziali problemi in fase di pagamento, non ancora risolti entro la fine del 2016 potessero determinare un'impossibilità definitiva alla liquidazione dei beneficiari.
2. Nel paragrafo "19.2. Tabella di riporto indicativa" è stata corretta ed aggiornata la tabella, sulla base delle motivazioni riportate al punto 1

Descrizione delle modifiche proposte

Descrizione della modifica al punto 1

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

[omissis…]

Si prevede inoltre che, per le misure 112 - Insediamento giovani agricoltori, 114 - Utilizzo servizi di consulenza, 124 -–– Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, mis 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, 132 - Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare, 133 - Attività di informazione e promozione prodotti di qualità, 213 - Indennità Natura 2000 ed indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE, 215 – Pagamenti per il benessere degli animali, 216 - Sostegno investimenti non produttivi, 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi, 311 - Diversificazione in attività non agricole, 313 - Incentivazione di attività turistiche, 323 - Tutela e riqualificazione del territorio rurale, 421 - Cooperazione interterritoriale e transazionale e 511 – Assistenza tecnica, per le quali sono stati assunti impegni interamente a valere sulle risorse della fase di programmazione 2007/2013, si prevede che, per motivazioni di natura tecnica e/o amministrativa, possa verificarsi la necessità di effettuare pagamenti oltre il 31/12/2015.

Gli importi dei pagamenti indicativi in termini di quota FEASR che complessivamente si stima potranno essere a carico del PSR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1310/2013 e/o dell'articolo 16 del regolamento (UE) 807/2014 sono riportati nell~~i~~ paragrafo 19.2. A livello generale, per tutte le misure sopra indicate, si precisa che tutte le domande che transiteranno al periodo di programmazione 2014-2020 saranno identificate e tracciate mediante sistemi di gestione e controllo in relazione alla domanda di aiuto e al bando di origine e verranno rendicontate con la quota FEASR prevista nella programmazione 2014-2020, utilizzando quindi i nuovi tassi di cofinanziamento FEASR.

[omissis…]

Misure 2014-2020 correlate		Misure programmazione 2007-2013 - e precedenti	anno previsto per gli ultimi pagamenti	pagamenti indicativi FEASR che graveranno sulle misure 2014-2020
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 111	2017~~2016~~	230.847~~129.360~~
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Reg. CE 1698/2005 – MIS 114	2017~~2016~~	1.626~~21.560~~
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Reg. CE 1698/2005 – MIS 132	2017~~2016~~	986.374~~431.200~~
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 133	2017~~2016~~	
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 121	2017~~2016~~	2.453.708~~7.334.712~~
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 123.a	2017~~2016~~	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 216	2017~~2016~~	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 125	2017	
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 126	2017~~2016~~	25.986~~215.600~~
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Reg. CE 1698/2005 – MIS 112	2017~~2016~~	1.509.200~~776.160~~
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 311	2017~~2016~~	
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 313 – Interventi PIT	2017~~2016~~	434.940~~1.444.520~~
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 321 – Interventi PIT	2017~~2016~~	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 321 – Interventi Banda Larga	2017~~2016~~	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 323 – Interventi PIT	2017~~2016~~	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 323 – Interventi Piani Gestione Natura	2017~~2016~~	

		2000		
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Reg. CE 1698/2005 – MIS 123.b	20172016	2.242.7052.587.200
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 221	2023	
		Reg. CE 2080/92 e Reg. 1609	2020	
		Reg. CE 1257/99 – mis H	20172016	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 226	20172016	
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 227	20172016	
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 214 altre sottomis. diverse da sottomis. b	2020	204.637,00431.200
		Reg. CE 2078/92 – Mis 214	2018	
M11	Agricoltura biologica	Reg. CE 1698/2005 – MIS 214.b	2020	3.880.8008.624.000
M12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	Reg. CE 1698/2005 – MIS 213	20172016	25.87221.560
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Reg. CE 1698/2005 – MIS 211	20172016	431.200
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 212	20172016	
		Reg. CE 1257/99 – mis E	2017	
M14	Benessere degli animali	Reg. CE 1698/2005 – MIS 215	2017	6.468
M16	Cooperazione	Reg. CE 1698/2005 – MIS 124	2017	133.340254.408
M19	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	Reg. CE 1698/2005 – MIS 413	2017	2.252.906970.200
		Reg. CE 1698/2005 – MIS 421	2017	
M20	Assistenza Tecnica	Reg. CE 1698/2005 – MIS 511	2017	301.840

Tab.1§19.1~~_parte1~~

~~Tab.1§19.1_parte 2~~

Descrizione della modifica al punto 2

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	230.847,00129.360,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	1.626,0021.560,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	986.374,00431.200,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	2.453.708,007.334.712,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	25.986,00215.600,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.509.200,00776.160,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	434.940,001.444.520,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	2.242.705,002.587.200,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	204.637,00431.200,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	3.880.800,008.624.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	25.872,0021.560,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	431.200,00
M14 - Benessere degli animali (art. 33)	6.468,000~~0,00~~
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	133.340,00~~254.408,00~~
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	2.252.906,00~~970.200,00~~
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	301.840,00
Total	15.122.449,00~~23.974.720,00~~

Effetti previsti della modifica
Nessuno

Impatto della modifica sugli indicatori
Nessuno

Rapporto tra la modifica e l'Accordo di Partenariato
Nessuno